Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — **ROMA — Lunedì, 1° giugno** — **Numero 128.**

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione.	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 187 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414;

Viste le leggi del 29 dicembre 1904, n. 679, del 25 giugno 1906, n. 255 e del 15 luglio 1906, n. 383;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Istituzione ed ordinamento delle scuole.

Art. 1.

Al ministro di agricoltura, industria e commercio spetta il governo dell'insegnamento industriale e commerciale in tutti i suoi rami, ed il compito di promuoverne l'incremento in conformità delle tendenze e dei bisogni dell'industria e del traffico.

Esso è coadiuvato dal Consiglio superiore dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale.

Per la vigilanza sulle diverse scuole industriali e commerciali, sì pubbliche che private, il Ministero si vale dell'opera degli ispettori dell'insegnamento industriale e commerciale, dei direttori e degli insegnanti più autorevoli delle scuole dipendenti dal Ministero, o di altri funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale. Può anche valersi dell'opera di altre persone autorevoli per dottrina e per esperienza dell'amministrazione scolastica, dell'insegnamento e delle condizioni economiche del paese.

Art. 2.

Le scuole industriali e commerciali, fondate in virtù di R. decreto ed in conformità delle norme del presente regolamento sono riconosciute come Istituti pubblici dotati di autonomia nelle loro funzioni amministrative, disciplinari e didattiche, sotto la vigilanza e la tutela del Governo e nei limiti prescritti dallo statuto organico o dai regolamenti per ciascuna di esse approvati.

Art. 3.

Uno statuto organico approvato con R. decreto, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, determinerà il carattere particolare di ciascuna scuola e gli scopi ad essa prestabiliti per il maggior vantaggio del luogo ove avrà sede e delle classi di cittadini che specialmente dovranno approfittarne.

Con decreto Ministeriale, sentito il parere dei corpi all'uopo designati, saranno approvati i regolamenti, gli orari, il ruolo organico del personale, le tabelle delle tasse scolastiche.

Art. 4.

Il R. decreto, di cui al precedente articolo, potrà essere promulgato, sia che si tratti di Istituto già esistente, sia che si voglia fondarne uno nuovo, quando si verifichino le condizioni seguenti:

1° che nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio sieno stanziati fondi sufficienti per la concessione di un contributo annuo nelle spese di mantenimento;

2° che almeno uno degli enti locali (Provincia, Comune o Camera di commercio) abbia, a norma del seguente articolo, deliberato di proporre al Ministero stesso la fondazione della scuola dimostrandone la necessità ed obbligandosi di assumere a proprio esclusivo onere o con la compartecipazione di altri enti locali, che abbiano preso regolare impegno in proposito, gli obblighi fissati dalla legge per l'impianto ed il mantenimento delle scuole industriali e commerciali;

3° che la Giunta del Consiglio superiore, ovvero in grado di appello il Consiglio stesso, abbia dato parere favorevole sulle proposte fatte dagli enti locali circa l'indole e l'indirizzo degli studi e delle esercitazioni pratiche.

Art. 5.

Nella deliberazione o nelle deliberazioni, di cui al precedente articolo, dovranno essere contenute le parti seguenti:

1° domanda al Ministero per la fondazione di una data scuola; dimostrazione dei fini che essa dovrebbe prefiggersi e per conseguenza dell'indole e dell'indirizzo degli studi e delle esercitazioni pratiche;

2° obbligazione di concorrere, senza limitazione di tempo nelle spese d'impianto e di mantenimento della scuola per una somma annua determinata in misura fissa e tale che insieme al contributo del Governo e degli altri enti sia sufficiente alle spese previste per il mantenimento annuo della scuola;

3° obbligazione da parte di uno o più tra gli enti locali di concedere convenienti locali per la scuola, per i laboratori e per le officine, di provvedere alla manutenzione dei locali stessi ed alla fornitura di acqua, di illuminazione e di riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto.

Le prestazioni in natura cui sono obbligati gli enti locali a termini del precedente paragrafo, potranno essere surrogate da equivalenti prestazioni in denaro, in conformità di speciali convenzioni.

Art. 6.

Il contributo annuo del Ministero di agricoltura, industria e commercio sarà di regola stabilito nella misura dei due quinti della somma che si prevede necessaria al mantenimento annuo della scuola.

Nella previsione delle entrate per assicurare il mantenimento annuo della scuola, non sarà tenuto conto delle tasse scolastiche, dei proventi vari e delle somme date in surrogazione delle prestazioni di cui al n. 3 del precedente articolo.

Il contributo del Ministero potrà tuttavia superare la misura predetta, purchè non sia in alcun caso oltrepassato il massimo di due terzi della somma totale dei contributi, quando si verifichino le condizioni seguenti:

1° che sia dimostrato che le condizioni dei bilanci dei tre enti indicati al n. 2 del precedente art. 4 non consentano complessivamente un concorso maggiore del terzo delle spese previste per l'esercizio della scuola;

2° che il Consiglio superiore dia parere favorevole all'istituzione della scuola, avuto riguardo ai fini che questa si prefigge, alle condizioni delle industrie e dei traffici locali ed all'esistenza di consimili scuole nella Provincia o nelle Provincie finitime.

Art. 7.

I contributi del Governo e di ciascuno degli enti locali nelle spese d'impianto ed i loro contributi annuali fissi per il mantenimento della scuola, come pure gli altri obblighi degli enti locali saranno indicati nello statuto organico della scuola.

Il contributo del Ministero a favore di ciascuna scuola sarà inscritto sotto il nome di questa in apposito allegato del bilancio annuale di previsione della spesa.

Il contributo governativo è in linea principale devoluto al pagamento degli stipendi al personale.

Gli oneri assunti dagli enti locali saranno inscritti nei rispettivi bilanci fra le spese obbligatorie.

Art. 8

Oltre ai contributi fissi, le scuole potranno avere dal Governo e dagli enti locali contributi e sussidi straordinari.

Tali contributi e sussidi non acquistano però carattere continuativo nè obbligatorio, se le relative concessioni fatte a norma di legge non siano sanzionate con decreto Reale di modificazione dello statuto.

Art. 9.

I proventi delle tasse scolastiche e della produzione delle officine e dei laboratorî, come pure gli altri proventi eventuali sono destinati, insieme coi redditi ordinari, al mantenimento ed all'incremento della scuola.

Tuttavia a norma dell'art. 18 una parte degli utili netti risultanti dalla produzione delle officine e dei laboratorî potrà essere destinata come premio agli alunni che direttamente abbiano cooperato alla produzione stessa.

TITOLO II.

Categorie e gradi delle scuole.

Art. 10.

Le scuole industriali e commerciali si dividono nelle categorie seguenti:

a) scuole industriali;
b) scuole artistiche industriali;
c) scuole commerciali;
d) scuole professionali femminili.

Art. 11.

La categoria delle scuole industriali e quella delle scuole commerciali comprende i tre gradi di insegnamento: inferiore, medio e superiore.

Sono di grado inferiore le scuole, cui vengono inscritti alunni per il titolo stesso che serve di ammissione alla prima classe del ginnasio o della scuola tecnica.

Sono di grado medio quelle cui si accede dopo aver compiuto gli studi in una scuola industriale o commerciale di grado inferiore, ovvero nelle scuole tecniche o nei ginnasi.

Sono di grado superiore le scuole per le quali si richiedono titoli maggiori.

Le scuole artistiche industriali sono:

1° scuole di disegno per operai;

2° scuole con insegnamenti più estesi di disegno e di modellazione, con o senza laboratorî;

3° scuole superiori d'arte applicata all'industria.

Le scuole professionali femminili sono di due specie:

1° scuole speciali di lavori ed industrie femminili;

2° scuole professionali femminili, con più sezioni corrispondenti alle arti, alle industrie o alle professioni, cui la donna può dedicare la sua attività.

Art. 12.

Nelle scuole di grado superiore potranno essere istituite sezioni di magistero per apparecchiare ed abilitare gl'insegnanti per le scuole professionali di grado inferiore e medio.

Le sezioni di magistero per i capi d'arte e per le maestre di

laboratorî potranno essere istituite presso scuole industriali di grado medio e presso scuole professionali femminili.

Le norme relative alle sezioni di magistero saranno date da speciale regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale.

Art. 13.

In caso di soppressione di una scuola, da farsi con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio e sentito il Consiglio superiore, il materiale e quanto altro appartiene alla scuola soppressa sarà destinato, previo accordo fra i vari enti contribuenti, a vantaggio di altro istituto locale già esistente o da costituirsi, il quale abbia maggiore affinità d'indole e di scopi con la scuola soppressa.

I contributi del Governo e degli enti continueranno ad essere pagati nella misura e per il tempo necessari a soddisfare agli obblighi ed agli impegni derivanti dalla gestione della scuola

TITOLO III.

Insegnamenti ed esercitazioni pratiche.

Art. 14.

Ogni scuola avrà i corsi, gl'insegnamenti e le esercitazioni pratiche che sieno riconosciuti convenienti allo scopo di promuovere e sviluppare le industrie ed i traffici che per le condizioni locali sieno capaci di utile svolgimento.

Le scuole stesse avranno quindi sezioni, musei, biblioteche, laboratorî, officine e gabinetti nella qualità e nel numero previsti dallo statuto organico.

Altre sezioni, musei, laboratorî ed officine potranno essere aggiunti con decreto ministeriale, sentito il parere del Consiglio di vigilanza della scuola e del Collegio degli insegnanti, nei limiti dei fondi disponibili nel bilancio della scuola o previo accordo con gli enti contribuenti per la maggiore spesa.

Le scuole industriali e le commerciali possono avere gabinetti di prove ed assaggi per uso dell'insegnamento ed anche in servizio dei privati.

Nelle scuole commerciali possono essere istituiti musei commerciali ed uffici d'informazioni commerciali per le esercitazioni degli allievi ed anche in servizio dei privati. Possono esservi attivate anche vere aziende commerciali di vendite ed acquisti su commissione o per rappresentanza, quando la Camera di commercio ne assuma la direzione e la responsabilità.

Concorrendo speciali circostanze, potrà pure alle scuole industriali o commerciali essere annesso un convitto, che sarà retto da speciali regolamenti.

Art. 15.

L'anno scolastico comincia col 1° novembre e termina col 31 ottobre di ogni anno. Le vacanze sono stabilite nel calendario scolastico.

Durante le vacanze rimangono aperti i laboratorî e le officine.

Su proposta del Collegio degli insegnanti, sentito il Consiglio di vigilanza, sono per ciascuna scuola approvati con decreto del ministro i programmi degli insegnamenti e delle esercitazioni pratiche.

Il calendario scolastico e gli orari settimanali degl'insegnamenti e delle esercitazioni saranno pure approvati dal ministro, su proposta del Consiglio di vigilanza della scuola, sentito il parere del Collegio degli insegnanti.

Art. 16.

Le esercitazioni pratiche sono eseguite in officine e laboratorî istituiti ed esercitati direttamente dall'Amministrazione della scuola.

Art. 17.

Le esercitazioni hanno essenzialmente carattere didattico.

Non è escluso tuttavia che, in via eccezionale, sieno eseguiti lavori su commissione assunta dall'amministrazione della scuola.

Art. 18.

I premi che a termine del precedente art. 9, potranno concedersi agli alunni che abbiano direttamente cooperato alla produzione degli oggetti venduti dalla scuola, saranno di preferenza versati a libretto della Cassa postale di risparmio intestato ai singoli alunni, che non ne acquisteranno tuttavia la libera disponibilità, se non dopo aver conseguita la licenza al termine dei loro studi.

Le somme accumulate sui detti libretti potranno pure, col consenso dell'alunno licenziato, essere destinate ad acquisti di macchine e di utensili per gli alunni stessi.

Le norme per la concessione dei premi e per il loro impiego saranno date dal regolamento della scuola.

TITOLO IV.

Consiglio di vigilanza.

Art. 19.

L'amministrazione delle singole scuole è affidata ad uno speciale Consiglio che prende il nome di Consiglio di vigilanza od altro titolo equivalente.

Tale Consiglio rappresenta l'Istituto dinanzi alle autorità ed ai privati e provvede al buon andamento amministrativo ed alla gestione economica del medesimo.

In casi speciali, previo parere favorevole della Giunta del Consiglio superiore, potranno affidarsi al Consiglio di vigilanza anche le attribuzioni della Direzione della scuola

Art. 20.

Il Consiglio si compone dei delegati del Ministero e degli altri enti che nello statuto organico sono chiamati a contribuire nelle spese di mantenimento della scuola.

Il numero dei delegati per ciascun ente sarà determinato dal decreto d'istituzione.

Il direttore della scuola fa parte di diritto del Consiglio.

Nel caso in cui altri enti s'impegnassero in seguito, con regolari deliberazioni, a contributi annuali fissi per una somma non inferiore al minore dei contributi già assicurati, essi avranno diritto di essere rappresentati nel Consiglio.

L'ufficio dei componenti il Consiglio è gratuito.

I delegati durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 21.

Nel periodo iniziale e non oltre la chiusura del primo biennio scolastico dopo la fondazione o la riforma di una scuola, qualunque ne sia l'indole ed il grado, l'amministrazione di essa e quanto occorre per l'impianto e l'apertura dei corsi, delle officine e dei laboratorî, e per l'andamento disciplinare e didattico, potrà essere affidato alle cure di un commissario governativo che avrà tutte le attribuzioni del Consiglio di vigilanza, ovvero, se occorra, quelle del direttore.

Art. 22.

Nel caso in cui risultino irregolarità tali da compromettere il buon andamento dell'Istituto, il Consiglio potrà essere sciolto con decreto Reale, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore.

Con lo stesso decreto l'amministrazione sarà affidata ad un R. commissario per un periodo non eccedente tre mesi che potrà prorogarsi per un egual periodo di tempo.

Art. 23.

Il presidente del Consiglio è nominato con decreto del ministro.

Il vice presidente ed il segretario sono eletti dal Consiglio nel proprio seno.

Il Consiglio si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti che senza giustificato motivo non intervengono alle adunanze per quattro volte consecutive.

La decadenza è dichiarata dal Ministero. Il presidente ne dà comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.

I componenti del Consiglio eletti in surrogazione di altri, restano in carica per il tempo per cui vi sarebbero restati i loro predecessori.

Art. 24.

Il Consiglio di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) vigila sull'andamento generale dell'Istituto e provvede all'amministrazione di esso;

b) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da trasmettersi all'approvazione del Ministero giusta il disposto dell'art. 26;

c) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato;

d) fa al Ministero le proposte opportune pel miglioramento e l'incremento dell'Istituto;

e) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

f) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico dell'Istituto, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;

g) delibera sulla dispensa delle tasse scolastiche a norma degli articoli 64 e 71 del presente regolamento;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull' andamento amministrativo dell'Istituto, unendovi la relazione del direttore sull'andamento didattico e disciplinare;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente R. decreto, dallo statuto organico della scuola ed a quelle altre cui fosse chiamato dal ministro.

TITOLO V.

Amministrazione.

Art. 25.

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 26.

Il bilancio preventivo, deliberato dal Consiglio di vigilanza, dovrà essere inviato al Ministero per l'approvazione non oltre il mese di ottobre.

Il conto consuntivo con i relativi documenti giustificativi sarà inviato al Ministero per l'approvazione, non oltre il mese di febbraio.

Art. 27.

Il servizio di cassa sarà fatto da un solido Istituto di credito del luogo, scelto su proposta del Consiglio approvata dal ministro.

Al detto Istituto saranno versati direttamente dal Ministero o dagli enti locali i contributi annuali ed i sussidi eventuali destinati alla scuola.

All'Istituto stesso saranno pure versati gli altri proventi della scuola, appena riscossi.

Sotto speciali cautele da determinarsi dal Ministero si potrà, in casi eccezionali, derogare dalle norme del presente articolo.

Art. 28.

Le spese dovranno essere rigorosamente contenute nei limiti degli stanziamenti del bilancio.

Qualsiasi modificazione al bilancio stesso ed ai singoli stanziamenti dovrà essere preventivamente approvata dal Ministero.

Gli amministratori che ordinassero spese eccedenti gli stanziamenti del bilancio o non autorizzate o che procedessero senza autorizzazione a qualcuno degli atti di cui all'articolo seguente, ne risponderanno a termini di legge.

Art. 29.

Le scuole non potranno procedere ad acquisti di immobili od a qualsiasi altro investimento di capitali, nè potranno accettare donazioni, lasciti o legati, nè contrarre mutui od obbligazioni, se non sieno debitamente autorizzate a termini delle vigenti leggi.

Le eventuali alienazioni di immobili e di titoli e le alienazioni di mobili, il cui valore d'inventario superi le L. 300, dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero.

Art. 30.

Con decreto Ministeriale saranno date le norme e le istruzioni, cui tutte le scuole dovranno attenersi per la contabilità.

TITOLO VI.

Direzione didattica e disciplinare.

Art. 31.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa.

Il direttore è il capo immediato dell'Istituto ed ha alla diretta sua dipendenza tutto il personale insegnante, di officina e di laboratorio, di amministrazione e di servizio.

Egli ha la responsabilità dell'andamento didattico e disciplinare, dell'indirizzo tecnico ed artistico delle officine e dei laboratorî e del regolare funzionamento dei vari servizi.

Art. 32.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e nell'amministrazione della scuola.

Invigila per la scrupolosa osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti della scuola.

Art. 33.

Il direttore, in caso di brevi assenze di alcuno dei professori, dei capi-officina o degli impiegati, provvede alla supplenza valendosi preferibilmente di altro personale dell'Istituto, in modo che l'andamento didattico, amministrativo e disciplinare non resti turbato. In caso di assenze prolungate informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Art. 34.

In caso di assenza o di malattia del direttore, ne farà le veci un professore ordinario, che sarà anno per anno designato dal direttore all'approvazione del Ministero.

Art. 35.

Per tutte le sue attribuzioni il direttore corrisponde direttamente col Ministero dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente del Consiglio di vigilanza.

TITOLO VII.

Personale.

Art. 36.

Il numero degli insegnanti e del personale di ciascuna scuola ed i relativi stipendi saranno determinati da una pianta organica approvata con decreto Ministeriale.

La pianta organica potrà anche indicare quali cattedre comportino la nomina di professori ordinari e quali sieno da affidarsi a professori straordinari od a professori incaricati.

Nessun provvedimento riguardante il personale può aver corso senza preventiva e speciale approvazione Ministeriale, anche quando si tratti di variazione nella spesa e questa sia stata approvata in sede di bilancio.

Art. 37.

L'ufficio di direttore è di regola congiunto con quello di insegnante per una delle discipline principali che fanno parte dei programmi della scuola.

Nelle scuole in cui gli alunni da almeno un triennio superino il numero di 200 ed in quelle che hanno officine e laboratori di speciale importanza, il direttore potrà essere esonerato dall'insegnamento.

Negli istituti che hanno un organismo molto complesso potranno, oltre il direttore, esservi tanti vice direttori quante sono le sezioni od i riparti.

Il direttore non potrà avere uffici direttivi e didattici sotto qualsiasi grado o titolo presso altre scuole, nè potrà - salvo speciale e temporanea autorizzazione del ministro - coprire uffici pubblici e privati di qualsiasi specie che gli impediscano di prestare assidue cure alla scuola cui è preposto.

Art. 38.

Nelle scuole superiori il direttore è nominato con decreto Reale per un triennio fra una terna di professori ordinari della scuola, proposta dal Consiglio accademico.

Nelle altre scuole è scelto di regola per concorso. È però in facoltà del Ministero di sceglierlo fra i professori ordinari della scuola. In entrambi i casi la prima nomina è fatta per un periodo di esperimento non superiore a tre anni, trascorso il quale, in caso di buona prova, il direttore è nominato effettivo con decreto Reale.

Art. 39.

Gli insegnanti si distinguono in ordinari, straordinari ed incaricati.

I capi officina e di laboratorio sono effettivi, reggenti od incaricati.

Gli assistenti possono essere volontari o retribuiti.

Art. 40.

I professori ordinari e gli straordinari, quando acquistano la stabilità a norma del successivo art. 45, sono nominati con decreto Reale.

L'altro personale insegnante, quello di officina e di laboratorio e quello amministrativo è nominato e confermato con decreto Ministeriale.

Art. 41.

Il personale insegnante e quello delle officine e dei laboratori è di regola scelto in seguito a concorso pubblico bandito dal ministro e giudicato con le norme di cui ai successivi articoli.

Su parere del Consiglio di vigilanza dell'Istituto interessato si potrà provvedere in base ai risultati dei concorsi banditi per gli stessi insegnamenti in altri Istituti di grado non inferiore, purchè non sia trascorso un triennio dalla data del concorso.

Negli istituti di grado superiore potranno, previo parere favorevole del Consiglio superiore, essere chiamati allo insegnamento, col grado di ordinario o straordinario, coloro che abbiano fama di perizia didattica o tecnica notoriamente stabilita, o che occupino il medesimo grado in altri pubblici Istituti d'istruzione.

Il personale insegnante, i capi officina e gli altri funzionari delle scuole professionali di grado inferiore o di grado medio debbono essere forniti dei titoli legali per l'esercizio delle loro funzioni.

Per gli insegnamenti da affidarsi per incarico si provvede dal ministro mediante scelta fra le persone che abbiano i necessari requisiti.

Art. 42.

Gli avvisi di concorso per la scelta del personale sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* e nel *Bollettino ufficiale* del Ministero.

Essi sono giudicati da una Commissione composta di tre o di cinque membri. Uno dei componenti la Commissione potrà essere scelto dal Consiglio di vigilanza della scuola; gli altri sono scelti e nominati dal ministro.

La nomina di questi dovrà cadere sopra professori ordinari o straordinari stabili che insegnino od abbiano insegnato in Istituti, almeno di egual grado, la materia della cattedra messa a concorso, o una materia affine, o fra le persone che nella stessa disciplina messa a concorso o in discipline affini siano venute in meritata fama.

I concorsi sono banditi per titoli; tuttavia sarà in facoltà della Commissione giudicatrice di chiamare ad un esperimento i candidati riconosciuti preferibili per i titoli esibiti.

Nei concorsi per insegnanti di lingue estere e per quelli di capi officina l'esperimento è sempre obbligatorio limitatamente ai candidati riconosciuti preferibili in seguito all'esame dei titoli.

Il candidato che, chiamato alla prova, non vi si presenti, non decade dal concorso, ma sarà giudicato per i soli titoli presentati

La Commissione giudicatrice non fa dichiarazione di eleggibilità, ma con relazione motivata propone per la scelta non più di tre candidati in ordine di merito e non mai alla pari. Il numero dei candidati proposti potrà essere maggiore di tre quando il concorso sia aperto per più cattedre dello stesso insegnamento o quando sia diversamente stabilito dal bando di concorso.

La relazione sui risultati del concorso è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero.

È ammesso il ricorso alla Giunta del Consiglio superiore per i vizi di forma. Il ricorso non ha forza sospensiva.

Art. 43.

È in facoltà del ministro di derogare dalla norma del concorso pubblico quando trattisi di provvedere ad insegnamenti speciali di materie essenzialmente tecniche od a posti di capo officina per lavorazioni speciali.

Negli istituti di grado medio ed inferiore, il personale di officina e di laboratorio potrà, su proposta del Consiglio di vigilanza, essere scelto fra gli operai ed i capi operai della località, previo un esperimento pratico che il Ministero farà eseguire sotto la vigilanza di un suo commissario delegato.

Art. 44.

Di regola i concorsi a cattedre d'insegnamento sono banditi per il grado di professore straordinario, con lo stipendio ridotto a quattro quinti di quello stabilito dalla pianta organica.

Possono tuttavia essere banditi per il grado di professore ordinario quando ciò sia richiesto da speciali esigenze dell'insegnamento.

Art. 45.

I professori straordinari sono nominati per un anno e possono essere successivamente confermati di anno in anno.

Dopo due conferme e tre anni di non interrotti servizi, durante i quali sono sottoposti a speciali ispezioni, acquistano la stabilità conseguendo l'intero stipendio, e possono ottenere la pro-

mozione ad ordinario, quando ciò sia consentito dalla pianta organica.

La promozione ad ordinario nelle scuole di qualsiasi grado è subordinata alle esigenze didattiche e finanziarie dell'Istituto, sulle quali si pronunziano rispettivamente il Collegio degl' insegnanti ed il Consiglio di vigilanza. Nel dare il suo parere, il Collegio degl'insegnanti dovrà dare la preferenza alle materie fondamentali o caratteristiche della scuola, essendo riservati ad esse i posti di professore ordinario, ed il Consiglio di vigilanza dovrà tener conto della legittimità ed opportunità della spesa in relazione alla pianta organica ed al bilancio della scuola.

Negli Istituti di grado superiore la promozione ad ordinario dovrà essere sempre preceduta da un giudizio di promovibilità.

Il giudizio sulla promovibilità ad ordinario dei professori straordinari negli Istituti di grado superiore, è iniziato su richiesta dell'interessato, ed è deferito ad una Commissione composta di cinque membri scelti dal ministro fra i cultori della materia che forma oggetto della cattedra cui devesi provvedere o fra quelli di scienze e materie affini.

Quando i risultati delle ispezioni o del giudizio di promovibilità non consentano la promozione ad ordinario, gli atti saranno trasmessi alla Giunta del Consiglio superiore per le sue osservazioni e proposte.

La Giunta stessa esaminerà se l'insegnante debba essere dispensato dal servizio o se debba invece essergli accordata la conferma per un altro anno a titolo di ulteriore esperimento.

Art. 46.

I professori incaricati sono nominati e confermati di anno in anno; dopo tre conferme e quattro anni consecutivi d'insegnamento potranno essere confermati a tempo indeterminato e fino a contraria disposizione.

La durata della reggenza per il personale di officina è di due anni dopo i quali, ove abbiano fatto buona prova, sono nominati effettivi.

Art. 47.

Alle cattedre che comprendono esercitazioni pratiche possono essere assegnati uno o più assistenti.

Gli assistenti sono nominati e confermati di anno in anno dal ministro su proposta del professore, comunicata con parere, dal presidente del Consiglio di vigilanza.

Art. 48.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico sarà provveduto, a titolo di supplenza, con incarichi temporanei approvati dal ministro.

Art. 49.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di laboratorio da una scuola ad un'altra, qualunque ne sia il grado, semprechè i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto Reale o Ministeriale.

Perchè i passaggi, di cui al presente articolo, possano verificarsi, occorre che l'interessato ne faccia domanda al Ministero ed il Consiglio di vigilanza della scuola, nella quale aspira di entrare, esprima parere favorevole. L'iniziativa di tali passaggi può essere assunta dal Collegio degl'insegnanti della scuola in cui è vacante la cattedra cui devesi provvedere. In tal caso la proposta sarà trasmessa al Ministero insieme al parere del Consiglio di vigilanza.

I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 50.

Il personale di segreteria è scelto per concorso pubblico o su proposta del Consiglio di vigilanza.

La prima nomina è fatta in via di esperimento per un biennio, dopo del quale, su favorevole relazione del Consiglio di vigilanza, si procede alla conferma a titolare.

Art. 51.

La nomina del personale insegnante, di officina e di quello amministrativo potrà, sentita la Giunta del Consiglio superiore, essere revocata anche prima che termini il periodo di esperimento qualora i risultati delle ispezioni ordinate dal Ministero consiglino tale provvedimento.

Art 52.

Il personale di servizio è scelto dal Consiglio di vigilanza. Dopo due anni di lodevole servizio potrà, su proposta del Consiglio stesso, essere confermato stabilmente con decreto del ministro.

Art. 53.

Gli insegnanti ed il personale delle officine e dei laboratorî e gli impiegati della scuola esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Nel regolamento di ciascuna scuola sarà stabilito il numero massimo delle ore settimanali di lezioni o di insegnamenti pratici che ogni insegnante o capo officina, ecc., potrà esser tenuto ad impartire, nella sua materia od in materie affini, sia nelle classi ordinarie, sia nelle classi aggiunte di qualunque sezione dell'Istituto.

Le ore d'insegnamento da impartirsi oltre il limite massimo predetto saranno compensate nella misura indicata dal regolamento.

In nessun caso gli insegnanti potranno avere più di 28 ore settimanali di lezioni, comprese quelle eventualmente impartite in altri Istituti.

Nel regolamento saranno pure determinati gli obblighi ed i doveri del personale amministrativo e di servizio delle singole scuole.

Art. 54.

Al personale delle scuole industriali e commerciali nominato con decreto Reale o Ministeriale sono applicabili le disposizioni della legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi.

L'insegnante non può avere altro ufficio fuori della scuola se non ne abbia ottenuto il consenso dal Consiglio di vigilanza e dal Ministero.

Il personale di officina non può esercitare altrove la propria professione nè avere stabilimenti o laboratorî per proprio conto, salvo speciale consenso del Consiglio di vigilanza e del Ministero.

Art. 55.

Il personale della scuola, dopo conseguita la stabilità, avrà diritto ad ottenere ad ogni cinque anni di effettivo servizio un aumento di stipendio nella misura di un decimo dello stipendio normale, fino al limite di cinque quinquenni dalla nomina stabile e sempre che non abbia nel quinquennio ottenuti altri aumenti di stipendio.

In caso di variazioni della pianta organica gli aumenti conseguiti sono conservati come assegno personale fino a che per le nuove disposizioni dovesse corrispondersi uno stipendio inferiore.

Nel bilancio annuale della scuola, in apposito articolo del capitolo riguardante gli stipendi al personale, sarà iscritto lo stanziamento occorrente al pagamento degli aumenti di cui sopra.

Art. 56.

Il personale direttivo, insegnante, di officina ed il personale amministrativo con nomina stabile, che non abbia altro ufficio con diritto a pensione, nè percepisca già una pensione a carico dello Stato o di qualsiasi altro ente sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza ed avrà diritto dopo 35 anni di servizio op-

pure dopo 20 anni di servizio congiunto al compimento di 65 anni di età ad una pensione vitalizia da liquidarsi sulla media ponderata degli stipendi percepiti durante l'ultimo quinquennio di servizio attivo, nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 73 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto del 21 febbraio 1895, n. 70.

In caso di morte dell'iscritto, sia che essa avvenga durante la attività di servizio, sia che avvenga dopo il collocamento a riposo, sarà corrisposta agli eredi, per una volta tanto, una indennità corrispondente a tanti decimi della media ponderata degli stipendi percepiti nell'ultimo quinquennio quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati dal loro autore nelle scuole industriali o commerciali.

Se l'insegnante per riconosciuta inabilità o per qualsiasi altro motivo non imputabile a sua colpa o alla sua volontà, abbandona il servizio prima di aver raggiunto il diritto alla pensione, il suo conto individuale rimane accreditato di tutte le somme che vi sono inscritte, ed egli può chiedere il riscatto delle rendite assicurate in suo favore.

In caso diverso il suo conto individuale resta accreditato delle sole somme corrispondenti alle ritenute effettuate sugli stipendi percepiti.

Sugli stipendi del personale iscritto alla Cassa nazionale sarà effettuata una ritenuta eguale a quella stabilita per gli impiegati civili dello Stato.

Il Ministero di agricoltura e le singole scuole contribuiscono al trattamento di riposo con una quota annuale che è determinata caso per caso in base alle tariffe della Cassa nazionale di previdenza in relazione allo stipendio ed all'età degli iscritti.

I due quinti di detta quota saranno a carico del Ministero.

Il personale di servizio con nomina definitiva sarà, a cura del Ministero e della scuola, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza - Ramo delle assicurazioni operaie - per tutto il tempo che resterà in servizio. La scuola ed il Ministero pagheranno ciascuno una metà di un contributo annuo eguale al dieci per cento dello stipendio percepito.

Art. 57.

Nel caso previsto dall'art. 13 del presente regolamento, il personale della scuola cessa dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una Amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile in caso di riduzione d'organico.

Art. 58.

Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Al personale insegnante e di officina che ne faccia domanda per ragioni di studio o per ricerche scientifiche potrà essere accordato un congedo straordinario fino a 6 mesi senza diritto a stipendio, ma senza perdita di anzianità sempre che non ostino le condizioni didattiche della scuola.

Art. 59.

I professori delle scuole superiori possono essere sospesi o rimossi solo quando abbiano, per atti contrari all'onore di uomo e di cittadino, incorso nella perdita della pubblica considerazione o quando, malgrado replicate ammonizioni, persistano nella insubordinazione alle autorità o nella trasgressione delle disposizioni in vigore per l'insegnamento superiore professionale.

Art. 60.

Il decreto di sospensione o di rimozione degli insegnanti delle scuole superiori non potrà essere promosso se non in seguito a giudizio ed a decisione conforme del Consiglio superiore.

In tali giudizi dovranno intervenire almeno i due terzi dei componenti il Consiglio superiore.

L'incolpato dovrà essere ammesso a presentare verbalmente o per iscritto le sue difese.

Art. 61.

La sospensione non può eccedere i due anni; essa importa la perdita dello stipendio. Il tempo per cui dura la sospensione non è computato negli anni di servizio, nè agli effetti degli aumenti di stipendio, nè per il trattamento di riposo.

La rimozione importa la perdita di tutti i diritti inerenti al grado ed all'ufficio di professore.

Art. 62.

Nel caso in cui un professore ordinario od uno straordinario divenuto stabile non sia in istato, per ragioni di malattia o di età, di riprendere o di continuare utilmente le sue funzioni, il ministro potrà, sentito il parere del Consiglio superiore, promuoverne il collocamento a riposo.

Art. 63.

Le pene disciplinari cui va soggetto il personale delle scuole di grado inferiore e medio ed il personale amministrativo di quello di grado superiore sono:

1° l'ammonizione;

2° la multa per il solo personale di servizio;

3° la censura;

4° la sospensione dallo stipendio fino ad un mese;

5° la sospensione dallo stipendio e dall'ufficio fino ad un anno;

6° la destituzione.

L'ammonizione è data privatamente dal direttore o dal presidente del Consiglio di vigilanza ed ha carattere di semplice avvertimento.

Può essere data dal ministro ed in tal caso è comunicata per iscritto al funzionario per mezzo del presidente del Consiglio di vigilanza.

La multa a carico del personale di servizio non può eccedere, durante il mese, l'importo di 3 giorni di stipendio ed è ordinata dal presidente del Consiglio, su proposta del direttore.

Le altre pene, di cui ai nn. 3 e 4 sono inflitte dal ministro e contro esse è ammesso il ricorso alla Giunta del Consiglio superiore.

Le pene, di cui ai nn. 5 e 6, sono disposte con decreto Ministeriale o Reale sentita la Giunta del Consiglio superiore.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il ministro può ordinare l'allontanamento immediato dall'Istituto, dandone avviso alla Giunta del Consiglio superiore per i successivi provvedimenti.

La Giunta, prima di dare il suo parere, potrà richiedere che sia eseguita una inchiesta sui fatti per i quali si procede al giudizio. In ogni caso l'incolpato sarà invitato a presentare, a voce o per iscritto, le sue difese.

Contro i provvedimenti di sospensione dall'ufficio e di destituzione è ammesso il ricorso al Consiglio superiore.

Dell'ammonizione data dal ministro e degli altri provvedimenti disciplinari sarà presa annotazione nello stato di servizio dell'insegnante o dell'impiegato che ne fu colpito.

Notizia dei provvedimenti di cui ai numeri 5 e 6 del presente articolo sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero;

così pure sarà pubblicata notizia dei ricorsi al Consiglio superiore e delle relative decisioni.

TITOLO VIII.

Collegio degli insegnanti.

Art. 64.

Il Collegio degli insegnanti nelle scuole inferiori e nelle scuole medie ed il Corpo accademico nelle scuole superiori sono presieduti dal direttore dell'Istituto: ne fanno parte i professori ordinari, straordinari ed incaricati.

Il regolamento di ciascuna scuola indicherà i casi in cui alle adunanze del Collegio potranno partecipare soltanto i professori ordinari e gli straordinari divenuti stabili.

I capi officina sono chiamati a prender parte alle adunanze del Collegio degli insegnanti, con voto consultivo, quando si tratti di questioni relative alle esercitazioni di officina.

Il Collegio degli insegnanti si riunisce ordinariamente ogni mese per adempiere alle sue attribuzioni ed assegnare le note di condotta e di merito degli allievi e straordinariamente quando il direttore o due insegnanti lo credono opportuno.

Il segretario è eletto fra gli insegnanti, a maggioranza di voti, nella prima seduta di ogni anno scolastico. Tale ufficio è gratuito.

Art. 65.

Il Collegio degli insegnanti, oltre a quanto è stabilito dal regolamento di ciascuna scuola, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi particolareggiati d'insegnamento, i libri di testo e la distribuzione oraria settimanale dei vari insegnamenti teorici e pratici.

Tali proposte sono soggette all'approvazione del ministro.

Durante l'anno scolastico:

segue lo svolgimento dei programmi d'insegnamento della scuola, curandone il coordinamento fra loro e con le esercitazioni pratiche;

fa le proposte al direttore e, per mezzo di lui, al Consiglio di amministrazione per gli acquisti di materiale scientifico e didattico:

propone le modificazioni o riforme che, a suo avviso, debbano introdursi nell'ordinamento didattico dell'Istituto;

esamina, nei casi previsti dal regolamento, i titoli per l'ammissione degli alunni;

fa lo scrutinio degli alunni da ammettersi agli esami finali;

infligge agli alunni le punizioni che sono di sua pertinenza;

riferisce sullo studio, la disciplina e la condotta degli alunni;

propone al Consiglio di vigilanza i nomi degli alunni cui può essere accordata la dispensa dalle tasse a norma dell'art. 72 del presente regolamento;

si pronunzia sulle questioni che il direttore sottopone al suo esame.

TITOLO IX.

Alunni.

Art. 66.

Le iscrizioni nelle scuole industriali e commerciali si chiudono il giorno precedente a quello stabilito per il principio delle lezioni.

Tuttavia nelle scuole che hanno officine, laboratori o gabinetti per esercitazioni obbligatorie, le inscrizioni saranno chiuse appena abbiano raggiunto il numero dei posti disponibili.

Art. 67.

Coloro che chiedono l'iscrizione alla prima classe della scuola devono presentarne domanda al direttore unendovi l'atto di nascita ed il documento originale dei precedenti studi che dà diritto alla iscrizione secondo lo statuto della scuola.

Tutti i documenti annessi alla domanda d'iscrizione debbono rimanere negli atti della scuola durante la permanenza degli alunni, fatta eccezione per gli attestati e diplomi originali di licenza che si possono restituire purchè sieno surrogati da corrispondenti certificati autentici.

Art. 68.

Nel regolamento delle singole scuole di grado superiore saranno stabilite le norme speciali riguardanti l'iscrizione degli alunni, la loro frequenza alle lezioni ed esercitazioni ed i passaggi alle classi successive alle prime.

Art. 69.

Per l'ammissione nelle scuole inferiori e medie la domanda di iscrizione dovrà essere firmata dal padre o da chi ne fa le veci e dovrà pure essere accompagnata dai certificati medici di sana e robusta costituzione e di vaccinazione o sofferto vaiuolo.

Le domande ed i documenti per l'inscrizione nelle scuole industriali e commerciali di grado inferiore e nelle scuole industriali di grado medio sono esenti da tasse di bollo.

In nessuna di dette scuole può essere consentito il passaggio degli alunni da una classe all'altra senza che abbiano sostenuto e superati gli esami in tutte le materie d'insegnamento, di laboratorio e di officina.

Alle classi successive alla prima sono perciò inscritti ed ammessi soltanto gli alunni che abbiano superato l'esame di promozione della classe precedente nella stessa scuola od in altra dipendente dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio e dichiarata di carattere e di grado corrispondente.

Per i passaggi da una scuola ad un'altra è richiesto altresì il nulla osta del direttore della scuola da cui proviene l'alunno.

Nelle scuole inferiori e nelle medie non possono essere ammessi uditori o praticanti a nessuno degli insegnamenti o delle esercitazioni pratiche.

Art. 70.

Nelle scuole di grado inferiore ed in quelle di grado medio l'alunno che per due anni consecutivi è riprovato negli esami di promozione alla classe superiore non potrà più frequentare la scuola.

Nelle stesse scuole l'alunno che, per qualsiasi causa, abbia, nel corso dell'anno, perduto più di un terzo delle lezioni o delle esercitazioni pratiche impartite non potrà essere ammesso agli esami.

Art. 71.

L'alunno appartenente a una scuola industriale o commerciale di grado inferiore o di grado medio e regolarmente iscritto nei registri della scuola riceve una pagella in cui sono notati nome, cognome, luogo e data di nascita e paternità dell' alunno stesso, il titolo che ne giustifica l' iscrizione, le medie trimestrali ed il risultato dello scrutinio e degli esami finali, secondo il modulo stabilito per ciascuna scuola.

La pagella scolastica è il solo documento che attesta della iscrizione, della frequenza e del profitto dell'alunno. Non saranno perciò rilasciati certificati speciali, salvo casi eccezionali, per motivi espressi nella domanda e accertati veri.

Alla fine di ogni trimestre l'alunno dovrà restituire alla scuola la pagella munita della firma del padre o di chi ne fa le veci.

All'atto dell'iscrizione alla classe superiore l'alunno dovrà presentare in segreteria la pagella dell'anno precedente, la quale rimarrà in archivio fino al termine dell'anno scolastico.

In caso di smarrimento, giustificato, della pagella scolastica se ne potrà lasciare un duplicato a spese dell'alunno.

I punti di merito e di condotta ed il numero delle assenze nella pagella scolastica debbono essere scritti in lettere e le caselle corrispondenti agli insegnamenti che, pure essendo segnati sulla pagella non sono seguiti dal giovane, debbono essere riempite da una linea ben marcata in modo da rendere impossibili le aggiunte.

Sulla pagella non devono figurare correzioni o raschiature di

sorta: occorrendo qualche cancellatura, il preside deve avvalorarla con la propria firma.

Nelle scuole superiori la pagella sarà sostituita da una carta di iscrizione e di frequenza secondo le norme dei regolamenti della scuola.

Art. 72

Nelle scuole di grado inferiore l'istruzione è di regola gratuita.

Potrà tuttavia, con disposizione dello statuto organico, essere stabilita una tassa d'iscrizione e di frequenza non superiore alle lire venti per ogni anno di corso.

Nelle scuole di grado medio e di grado superiore le tasse sono di immatricolazione, di iscrizione annua da pagarsi in due rate, di esame annuale e di diploma.

L'ammontare delle tasse sarà stabilito per ogni singola scuola dal relativo regolamento che determinerà inoltre - ove ne sia il caso - l'ammontare dei contributi da pagarsi dagli alunni per gli eventuali viaggi d'istruzione, per rimborso delle spese di laboratorio e di officina.

Nel regolamento delle singole scuole sarà pure stabilito il modo o l'epoca del pagamento delle tasse.

Chi nei termini prescritti non paga le tasse dovute non può frequentare la scuola nè essere ammesso agli esami.

Le tasse sono valide per il solo anno in cui il pagamento fu effettuato.

Quelle di immatricolazione e di frequenza, non possono essere rimborsate, quando l'alunno abbia incominciato a frequentare le lezioni.

Le tasse di esami e di diploma valgono per la sessione estiva e per quella autunnale dell'anno in cui furono pagate. Per ogni successiva sessione di esami dovrà pagarsi una nuova tassa.

Sono a carico degli alunni le marche da bollo da applicarsi ai documenti e certificati ad essi rilasciati.

Art. 73.

Ove sia consentito dal regolamento della scuola, gli alunni potranno, su proposta del Collegio degli insegnanti e con deliberazione del Consiglio di vigilanza, essere dispensati dal pagamento delle tasse, quando negli esami di promozione dalla classe precedente abbiano riportato una media complessiva di nove decimi e non meno di sette decimi in ciascuna materia, ed abbiano tenuto condotta irreprensibile.

Art. 74.

Gli alunni delle scuole inferiori e quelli delle scuole medie devono trovarsi presenti nella scuola fin dal primo giorno di lezione e devono assistere a tutte le lezioni ed esercitazioni della classe cui appartengono.

Soltanto durante i primi venti giorni delle lezioni il Collegio degli insegnanti su proposta del direttore può concedere che sia iscritto, in via provvisoria, chi avendo i titoli legali di ammissione sia stato impedito per cause riconosciute legittime, di presentarsi a tempo utile.

L'iscrizione definitiva ha luogo quando ciascun insegnante nei successivi dieci giorni di frequenza alle lezioni abbia riconosciuto nell'alunno, tardivamente iscritto, l'idoneità a proseguire il corso delle lezioni ed abbia in proposito favorevolmente riferito per iscritto al direttore.

Nelle scuole inferiori e nelle medie le assenze devono essere giustificate a voce o per iscritto dal padre dell'alunno o dalla persona cui l'alunno stesso è affidato.

Art. 75.

L'alunno che manca ai suoi doveri è punito secondo la gravità della mancanza:

A) Nelle scuole di grado superiore:

1° con l'ammonizione data verbalmente dal direttore;

2° con l'interdizione da uno o più corsi;

3° con la sospensione dagli esami;

4° con l'esclusione temporanea dall'Istituto;

5° con l'esclusione da tutte le scuole superiori.

B) Nelle altre scuole:

1° con nota di negligenza o di cattiva condotta scritta nel giornale della scuola;

2° con privata ammonizione del direttore;

3° con l'allontanamento dalla lezione per ordine del professore che deve darne subito avviso al direttore;

4° con ammonizione del direttore innanzi alla classe o al Collegio dei professori;

5° con sospensione fino a 10 giorni per disposizione del direttore, o per un tempo più lungo per deliberazione del Consiglio accademico;

6° con l'esclusione dagli esami della prima sessione;

7° con l'esclusione dagli esami delle due sessioni, e quindi con la perdita dell'anno e l'allontanamento dalla scuola per tutto il resto dell'anno scolastico, ammettendo l'alunno a ripetere la classe nell'anno successivo;

8° con l'espulsione dalla scuola;

9° con l'esclusione da tutte le scuole dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Le pene indicate ai paragrafi *A*) nn. 2, 3 e 4 e *B*) nn. 6, 7 e 8 sono inflitte dal Collegio dei professori, e quelle segnate ai paragrafi *A*) n. 4 e *B*) nn. 7 e 8 devono essere, a cura del direttore, comunicate al Ministero per l'approvazione.

L'esclusione da tutte le scuole dipendenti è ordinata dal ministro, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore.

Nelle scuole di grado inferiore e medie il direttore informerà i genitori dell'alunno o chi per essi di qualsiasi provvedimento disciplinare adottato a carico di lui.

Allorquando in una scuola, qualunque ne sia il grado, avvengano agitazioni e disordini che turbino l'ordinario corso delle lezioni o delle esercitazioni e compromettano la dignità degli studi, il capo dell'Istituto provvede, sentito il parere del Corpo insegnante, a sospendere alcuni o tutti i corsi dell'insegnamento, prendendo opportuni accordi con l'autorità politica per ristabilire l'ordine turbato, ogni qualvolta gli altri mezzi non siano riusciti efficaci.

Dei provvedimenti presi riferisce immediatamente al ministro, al quale spetta di stabilire la durata della chiusura e decidere sugli effetti di questa per la validità dell'anno scolastico.

Art. 76.

Nelle scuole inferiori ed in quelle di grado medio, alla fine di ogni trimestre i singoli insegnanti assegneranno agli alunni un voto di merito per il profitto e per la condotta sulla base delle interrogazioni orali, dei lavori scritti, delle prove sostenute dagli alunni stessi e del loro contegno durante le lezioni.

Appena terminate le lezioni dell'anno scolastico, il Collegio degli insegnanti procederà ad uno scrutinio finale per il profitto e per la condotta delle singole materie, sulla base delle medie trimestrali.

I giudizi sul profitto e sulla condotta degli alunni si esprimono in voti che salgono da 0 a 10, senza frazioni.

La sufficienza è significata col 6.

Le frazioni di punto risultanti nelle medie dello scrutinio finale si computano per un punto intero a favore dell'alunno quando superano i 50 centesimi, altrimenti sono trascurate.

TITOLO X.

Esami e diplomi.

Art. 77.

Gli esami nelle scuole di grado inferiore ed in quelle di grado medio sono di promozione e di licenza.

In quelle di grado superiore sono di promozione e di diploma.

Le prove di esami sono orali, scritte e pratiche, secondo è stabilito nel regolamento delle singole scuole.

Gli esami di licenza e quelli di diploma sono pubblici.

Sui temi di esami deve — a pena di nullità — essere conservato il segreto fino al momento in cui vengono assegnati.

Le sessioni d'esame sono due: la prima, che si apre con le operazioni dello scrutinio finale, ha luogo al termine delle lezioni dell'anno scolastico: la seconda incomincia almeno due mesi dopo la chiusura della precedente sessione di esami, ed in modo che per gli esami di promozione tutte le operazioni sieno compiute prima che sieno riprese le lezioni del nuovo anno.

Non potrà essere in alcun caso concessa altra sessione suppletiva o straordinaria per gli esami di promozione, di licenza o di diploma.

Di tutte le operazioni delle sessioni di esami saranno tenuti regolari verbali firmati ad ogni adunanza dal presidente e dal segretario delle Commissioni giudicanti.

Gli atti delle Commissioni per gli esami di licenza e di diploma sono trasmessi per l'approvazione al Ministero, appena chiusa la la sessione.

Art. 78.

Le Commissioni esaminatrici saranno presiedute dal direttore o da un suo delegato, e verranno costituite coi seguenti criteri:

a) per gli esami di promozione, da tutti gli insegnanti della classe da cui escono gli alunni e da quelli della classe cui dovranno essere ammessi;

b) per gli esami di licenza le Commissioni esaminatrici saranno costituite da tutti gli insegnanti della scuola.

È in facoltà delle Commissioni esaminatrici, tanto per gli esami di promozione quanto per quelli di licenza, di suddividersi in Sottocommissioni per ragioni di materia.

Ogni Sottocommissione dovrà essere costituita da almeno tre insegnanti scelti dal direttore. Potranno fare parte dello Sottocommissioni gli assistenti della scuola per le materie del loro insegnamento o per materie affini.

Agli esami potrà assistere senza voto un componente del Consiglio di vigilanza da esso espressamente delegato.

La Commissione, per gli esami di diploma di laurea nelle regie scuole superiori di commercio, è costituita secondo le norme del regolamento speciale sugli esami di laurea.

Così pure saranno seguite le disposizioni dei regolamenti speciali per gli esami delle sezioni di magistero nelle scuole, in cui queste sono istituite.

Ai componenti le Commissioni esaminatrici non spetta alcuna propina di esame salvo che non sia diversamente stabilito dai regolamenti speciali.

Art. 79

Agli alunni che, alla fine dei corsi, avranno superato l'esame di licenza saranno rilasciati diplomi speciali che attestano il compimento degli studi fatti nella scuola ed il profitto ricavato.

Tali diplomi, il cui valore speciale è stabilito dallo statuto organico della scuola che li rilascia, abilitano all'esercizio delle professioni od uffici in cui è richiesta una perizia tecnica speciale, quale può essere data dall'ordinamento didattico della scuola e dai fini che ad essa sono prefissi.

I diplomi di licenza rilasciati dalle scuole industriali e commerciali sono negli effetti generali di legge, parificati tra loro secondo i tre gradi in cui si ripartisce l'istruzione industriale e commerciale, e sono pure parificati ai diplomi di licenza rilasciati dalle altre scuole governative di grado corrispondente.

Il valore speciale dei diplomi di laurea nelle scuole superiori commerciali e quello dei diplomi di abilitazione rilasciati dalle sezioni di magistero è determinato dai regolamenti speciali.

Art. 80

Nei diplomi di licenza sarà indicato con voti da uno a cento il risultato complessivo formato dalla media dei voti conseguiti dal candidato nelle singole materie di esami.

Qualora la media degli esami raggiunga o superi i novantacinque centesimi dei voti il risultato sarà segnalato con la concessione della licenza di onore.

In nessun caso può essere rilasciato un duplicato del diploma di licenza.

Possono però a spese degli alunni rilasciarsi certificati attestanti il conseguimento ed il rilascio del diploma originale di licenza, come pure certificati con l'indicazione dei voti riportati nelle singole materie degli esami di licenza.

Art. 81.

Con speciali regolamenti per ciascun ordine di scuole o per le scuole singole su proposta del rispettivo Consiglio d'amministrazione potranno essere stabilite le norme per la concessione di Borse di studio, e di premi agli alunni più meritevoli per profitto e per condotta.

I premi dovranno di preferenza consistere in oggetti utili od in libretti delle Casse postali di risparmio.

TITOLO XI.

Disposizioni speciali e transitorie.

Art. 82.

Le scuole industriali e commerciali istituite o riformate con decreto Reale o Ministeriale prima della pubblicazione del presente decreto, saranno rette con le norme contenute nei rispettivi statuti organici e regolamenti e continueranno a godere dei contributi governativi ad esse assegnati, fino a che si mantengano in regolari condizioni amministrative, disciplinari e didattiche.

Ma non potranno avere aumenti dei contributi medesimi, quando non sieno riordinate secondo le prescrizioni contenute nella citata legge e nel presente regolamento.

Art. 83

Ogni amministrazione pubblica, ente morale od associazione locale, riconosciuta dalle vigenti leggi ed ogni cittadino che abbia i necessari requisiti morali può aprire e dirigere una stabilimento d'insegnamento industriale, artistico-industriale o commerciale, purchè osservi le prescrizioni seguenti:

1° che lo stabilimento abbia sede in locali adatti e salubri e che sia garantita l'incolumità degli alunni nelle esercitazioni pratiche;

2° che i singoli insegnamenti sieno affidati a persone di buona condotta e moralità e che abbiano i requisiti necessari per impartire l'insegnamento, cui sono preposti;

3° che l'insegnamento sia dato in conformità del programma, in cui fu annunciato al pubblico l'apertura dell'Istituto, e che le modificazioni che fossero in seguito apportate al detto programma sieno annunciate con eguale pubblicità;

4° che la stabilimento sia aperto in ogni tempo alle persone, cui il Ministero avrà dato l'incarico di visitare ed ispezionare gli Istituti d'istruzione industriale o commerciale.

Art. 84.

Chi vorrà usare della facoltà, di cui al precedente articolo, dovrà presentare per iscritto al prefetto della Provincia analoga dichiarazione, indicando l'ubicazione dell'Istituto da aprirsi, il programma degli insegnamenti, i nomi degli insegnanti ed i titoli di cui ciascuno di questi è fornito.

Ogni successiva variazione dovrà essere in egual modo dichiarata.

Il prefetto, accertatosi con opportuni mezzi che trattasi veramente d'istituzione che abbia scopi esclusivi d'istruzione e d'educazione professionale, escluso ogni scopo di produzione industriale e che concorrono le condizioni volute dal precedente articolo, trasmetterà la dichiarazione al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, con parere motivato.

Se entro due mesi dalla data della dichiarazione di cui sopra, non intervenga opposizione ufficialmente notificata al richiedente, l'Istituto potrà essere aperto.

Tuttavia se esso non avrà cominciato a funzionare entro i sei mesi successivi al termine di cui al precedente capoverso, la dichiarazione fatta dal richiedente sarà considerata come non avvenuta.

La chiusura di qualsiasi dei detti Istituti d'istruzione professionale potrà essere ordinata in ogni tempo, quando non permangano nelle condizioni indicate dal precedente articolo.

Art. 85.

Le scuole private, istituite prima della pubblicazione del presente decreto, sono autorizzate a proseguire nel loro esercizio senza obbligo di dichiarazione preventiva fino a che permangano nelle condizioni attuali.

Art. 86.

Contro l'opposizione all'apertura di un Istituto d'istruzione professionale è ammesso il ricorso alla Giunta del Consiglio superiore.

Art. 87.

Nei casi di urgenza, il prefetto potrà ordinare la chiusura temporanea dell'Istituto.

La chiusura definitiva è ordinata con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio superiore.

Art. 88.

Alle scuole aperte o mantenute a termini dei precedenti articoli da Amministrazioni pubbliche, da enti morali e da associazioni locali e che diano prove di regolare andamento e di lodevoli risultati, potranno essere accordati dal Ministero, sul bilancio annuale e nei limiti dei fondi all'uopo stanziati, sussidi eventuali a titolo d'incoraggiamento o per acquisto di materiale scientifico e didattico.

La concessione di tali sussidi eventuali è subordinata al resultato favorevole delle ispezioni governative ed all'obbligo da parte della scuola di presentare al Ministero una relazione sull'andamento amministrativo e didattico nel precedente anno scolastico.

Art. 89.

Per le scuole in cui la spesa di mantenimento annuo non raggiunga la somma di L. 3000, se diurne, e di L. 4000, se festive o serali, si potrà, con disposizione da includersi nello statuto organico, derogare dalle norme del presente regolamento per quanto riguarda la scelta e la nomina del personale.

Art. 90.

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche alle scuole delle regioni per le quali si è provveduto con leggi speciali, in quanto non sieno contrarie alle disposizioni delle leggi stesse.

Art. 91.

Gli articoli 83, 84, 85, 86, 87 del presente decreto non sono applicabili alle scuole professionali istituite da enti o da Amministrazioni che a ciò sieno autorizzate in forza di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 190 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 luglio 1904, n. 397, portante norme generali per la istituzione e la conversione in governative di scuole medie dipendenti da provincie, da comuni o da altri enti morali;

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 13 giugno 1907, n. 342, che autorizzano il Governo del Re:

a) a convertire in governativo, ai sensi della citata legge 16 luglio 1904, n. 397, insieme ad altri istituti, il ginnasio pareggiato di Ariano di Puglia;

b) a istituire scuole medie non obbligatorie e a convertire in governative le scuole medie dipendenti da provincie, comuni ed altri enti morali, alle condizioni stabilite dalla stessa legge del 1904, quando gli enti interessati abbiano presentata la relativa domanda di istituzione o di conversione entro il 30 giugno 1906;

c) a stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le somme necessarie all'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo 1° della stessa legge, portando in aumento al bilancio dell'Entrata per « rimborsi e concorsi » i rispettivi contributi;

d) a detrarre dai contributi a carico degli enti che mantengono scuole medie da convertirsi in regie, gli assegni fissi, dei quali esse siano provviste sul bilancio dello Stato, stabilendo altresì che, ove le dette scuole godano sussidi facoltativi, questi siano computati a tale effetto per la somma corrispondente alla media dei sussidi stessi percepiti nell'ultimo triennio, diminuendosi di altrettanto il fondo all'uopo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il testo unico delle leggi 16 luglio 1904, n. 397 e 13 giugno 1907, n. 342, per la istituzione e conversione in governative di nuove scuole medie, approvato col regio decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Visto il regolamento per l'applicazione di detto testo unico approvato con regio decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Viste le leggi 8 aprile 1906, n. 141 e 142 sullo stato giuridico ed economico del personale delle scuole medie governative;

Visti i decreti Reali del 30 settembre 1907, nn. CCCCLXVIII, CCCCXLIII, CCCCXXXIX, CCCCXXV, CCCCXLVII, CCCCXXIV, CCCCXLIV, CCCCXLV, CCCCXLVI, DX, DLXXXII, CCCCLXVI, DXXXI, CCCCLXVII e DVII con i quali furono convertite in governative, in conformità dei suindicati atti legislativi e regolamentari rispettivamente la scuola tecnica comunale pareggiata di Cagli, il ginnasio pareggiato di Ariano di Puglia, la scuola normale e complementare « Domenico Berti » di Torino, il ginnasio comunale pareggiato di Francavilla Fontana, il liceo ed il ginnasio

pareggiati di Ravenna, il ginnasio comunale pareggiato di Montepulciano e quello di Crema, la scuola tecnica pareggiata di Todi, il ginnasio e la scuola tecnica pareggiata di Ferentino, il liceo-ginnasio pareggiato « Capece » di Maglie, la scuola tecnica comunale pareggiata di Avellino e quelle di Gallipoli, di Borgo San Donnino e di Teramo e l'istituto tecnico provinciale pareggiato di Ravenna;

Visto il reale decreto 30 gennaio 1908, n. 44, che modificò quello del 30 settembre 1907, n. DLXXXII di conversione della su citata scuola tecnica di Avellino;

Visti i reali decreti 17 novembre e 18 dicembre 1907, nn. 851, 853; 17 ottobre 1907, n. 854, 855, 856, 858, 859, 860 e 861; 18 dicembre 1907 nn. 862 e 864, 17 novembre 1907, n. 865; 18 dicembre 1907, nn. 866 e 867; 26 gennaio 1908; n. 70, con i quali, in seguito alle dette regificazioni, e rispettivamente per i sopra indicati istituti, vennero stabilite le tabelle organiche del personale direttivo ed insegnante;

Visto il decreto reale 26 gennaio 1908, n. 63, col quale, in seguito alle avvenute regificazioni dei licei e ginnasi in esso decreto indicati, fu aumentato il numero dei posti di macchinisti, bidelli ed inservienti custodi fissato dalla tabella *F* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142;

Visto il Regio decreto 29 luglio 1906, n. 469 che approva il regolamento per l'applicazione della prefata legge 8 aprile 1906, n. 142, il quale contiene, sotto il titolo VII, le disposizioni per la conversione di scuole pareggiate in governative;

Visto il regio decreto 28 agosto 1906, n. 512, che approva le disposizioni regolamentari per l'applicazione dell'art. 7 della legge 8 aprile 1906, n. 141 e degli articoli 1, 8, 11, 16, 18, 24, 30, 31, 37, 40 della legge 8 aprile 1906, n. 142;

Riconosciuta la necessità di apportare nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-908 le variazioni dipendenti dai provvedimenti di regificazione di cui sopra, nella misura proporzionale al periodo che corre dal 1° ottobre 1907 al 30 giugno 1908, secondo è specificato nei decreti di regificazione per ciò che concerne la maggiore entrata e la diminuzione ai capitoli dei sussidi e nella tabella annessa al presente decreto per la nuova spesa del personale insegnante;

Viste le leggi 14 luglio 1907, n. 478 e 27 giugno 1907, n. 372, che approvarono rispettivamente gli stati di previsione dell'Entrata e della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-908;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il Tesoro, di concerto con quello della pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1907-908, allo stanziamento dei seguenti capitoli è aggiunta la somma per ciascuno di essi qui appresso indicata:

capitolo 64 « Rimborsi e concorsi dovuti dai Comuni per le spese di mantenimento dei regi licei, ginnasi e convitti (legge 25 febbraio 1892, n. 71) » lire novantamila novecento nove e centesimi ottantotto (91,909.88);

capitolo 65 « Rimborsi e concorsi dovuti dai Comuni per le spese di mantenimento delle scuole tecniche governative (leggi 12 luglio 1900, n. 256) » lire cinquantacinquemila cinquecentoquaranta e centesimi quaranta (55,540.40);

capitolo 66 « Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici (legge 12 luglio 1900, n. 256) » lire venticinquemila trecentocinque (L. 25,305).

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-1908, sono introdotte le seguenti variazioni.

In diminuzione:

capitolo 126 « Sussidi ed assegni ad istituti d'istruzione media ed alle scuole per gli agenti ferroviari di Napoli e di Roma » lire diciannovemila cinquecento (L. 19,500);

capitolo 129 « Scuole tecniche - Sussidi a provincie, a comuni e ad altri corpi morali per mantenimento di scuole tecniche » lire milleventicinque (L. 1025);

capitolo 131 « Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane (decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861) » lire quattromila ottocento settantaquattro e centesimi settantacinque (L. 4874.75).

In aumento:

capitolo 118 « Scuole medie governative - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni, indennità e retribuzioni indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142, al personale di ruolo ed a quello delle classi aggiunte - Retribuzioni per insegnamenti speciali e per supplenze al personale in aspettativa - Compensi per maggiore orario contemplato nella legge predetta » lire duecentottantatremila quattrocentotrentasette (L. 283,437);

capitolo 145 « Insegnamento della ginnastica nelle scuole medie governative - Personale (Spese fisse) stipendi e retribuzioni al personale di ruolo ed a quello per le classi aggiunte - Rimunerazioni per supplenze ad insegnanti in aspettativa » lire ottomila quattrocento (L. 8400).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Dimostrazione delle somme che si stanziano sui capitoli 118 e 145 del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908, per il personale delle sottoindicate scuole medie pareggiate convertite in governative dal 1° ottobre 1907.

	Spesa annua	Stanziamento dei 3/4 per l'esercizio 1907-908 — Capitolo 118	Capitolo 145
Scuola tecnica di Cagli			
Cinque professori straordinari del 1° ordine di ruolo a L. 1800.	9000 —		
Due professori straordinari del 3° ordine di ruoli (gruppo *A*) a L. 1500	3000 —		
Compenso al direttore incaricato	750 —		
Compenso all'incaricato di calligrafia ore 7 a L. 75	525 —		
Correzioni di compiti e cura di gabinetto	200 —		
	13475 —	10106 25	
Ginnastica	600 —		450 —
Totale . . .	14075 —		
Ginnasio di Ariano di Puglia.			
Due professori straordinari del 2° ordine di ruoli a L 2,200	4400 —		
Cinque professori straordinari del 1° ordine di ruoli a L. 1800	9000 —		
Compenso al capo d'istituto incaricato	750 —		
Compensi per correzione di temi e cura di gabinetti	700 —		
Compensi per eccedenza d'orario	300 —		
Compensi all'incaricato di storia naturale ore 4 a L. 150	600 —		
	15750 —	11812 50	
Ginnastica	600 —		450 —
Totale . . .	16350 —		
Personale di servizio a carico dello Stato nei nuovi licei e ginnasi regificati.			
Quattro macchinisti a L. 1000	4000 —		
Quindici bidelli a L. 850	12750 —		
Quindici inservienti custodi a L. 750	11250 —		
Totale . . .	28000 —	21000 —	

	Spesa annua	Stanziamento dei 3/4 per l'esercizio 1907-908 — Capitolo 118	Capitolo 145
Scuola normale e complementare di Torino			
Materie d'insegnamento nei corsi normali			
Sei professori straordinari del 2° ordine di ruoli a L. 2200	13200 —		
Un professore straordinario del 3° ordine di ruolo (gruppo *C*) a L. 1000	1000 —		
Materie d'insegnamento comuni.			
Quattro professori straordinari del 2° ordine di ruolo a L. 2200	8800 —		
Quattro professori straordinari del 1° ordine di ruolo a L. 1800	7200 —		
Un professore straordinario del 3° ordine di ruolo (gruppo *A*) a L. 1500	1500 —		
Due professori straordinari del 3° ordine di ruolo (gruppo *B*) a L. 1200	2400 —		
Materie d'insegnamento nei soli corsi complementari.			
Sei professari straordinari del 1° ordine di ruoli a L. 1800	10800 —		
Capo d'istituto effettivo numero 1 a L. 3200	3200 —		
Compenso alla segreteria effettiva.	1300 —		
Compensi agli incaricati di agraria e lavoro manuale	1200 —		
Compensi per correzione di compiti e cura di gabinetti	1400 —		
Compensi per eccedenza d'orario	2250 —		
	54250 —	40687 50	
Ginnastica: due posti di professore straordinario del 3° ordine di ruolo (gruppo *D*)	1600 —		1200 —
Totale . . .	55850 —		
Ginnasio di Francavilla Fontana			
Due professori straordinari del 2° ordine di ruoli a L. 2,200	4400 —		
Cinque professori straordinari del 1° ordine di ruoli a L. 1800	9000 —		
Compenso al capo d'istituto incaricato	750 —		
Compenso per correzione di temi e cura di gabinetti	700 —		
Compenso per eccedenza d'orario	300 —		

	Spesa annua	Stanziamento dei 3/4 per l'esercizio 1907-908 — Capitolo 118	Capitolo 145
Compenso per l'incaricato di storia naturale	600 —		
	15750 —	11812 50	
Ginnastica	600 —		450 —
Totale	16350 —		
Liceo e ginnasio di Ravenna			
Nove professori straordinari del 2° ordine di ruoli a L. 2200	19800 —		
Tre professori straordinari del 1° ordine di ruoli a L. 1800	5400 —		
Compenso al capo d'Istituto incaricato	1000 —		
Compenso all'incaricato di lingua francese ore 9 a L. 100	900 —		
Compenso per maggior orario al professore di lingua greca e latina ore 10 a L. 150	1500 —		
Compenso per maggiore orario al professore di matematica ore 2 a L. 150	300 —		
Compenso per la matematica nel ginnasio inferiore, ore 6 a L. 100	600 —		
Compenso per correzione di compiti e cura di gabinetti	1450 —		
Assegni *ad personam* agli insegnanti che percepivano nella scuola pareggiata maggiori stipendi	3300 —		
	34250 —	25687 50	
Ginnastica	1000 —		750 —
Totale	35250 —		
Ginnasio di Montepulciano			
Capo d'Istituto effettivo	2550 —		
Due professori straordinari del 2° ordine di ruoli a L. 2200	4400 —		
Quattro professori straordinari del 1° ordine di ruoli a L. 1800	7200 —		
Compenso all'incaricato di lingua francese, ore 9 a L. 100	900 —		
Compenso per correzione di temi e cura di gabinetti	700 —		
Compenso per eccedenze d'orario	300 —		

	Spesa annua	Stanziamento dei 3/4 per l'esercizio 1907-908 — Capitolo 118	Capitolo 145
Compenso per l'incaricato della storia naturale	600 —		
	16650 —	12487 50	
Ginnastica	600 —		450 —
Totale	17250 —		
Ginnasio di Crema			
Capo d'istituto effettivo	2550 —		
Due professori straordinari del 2° ordine di ruoli a L. 2200	4400 —		
Cinque professori straordinari del 1° ordine di ruoli a L. 1800	9000 —		
Compenso per correzione di temi e cura di gabinetti	700 —		
Compenso per eccedenza d'orario	300 —		
Compenso per la storia naturale	600 —		
	17550 —	13162 50	
Ginnastica	600 —		450 —
Totale	18150 —		
Scuola tecnica di Todi			
Cinque professori straordinari del 1° ordine di ruoli a L. 1800	9000 —		
Due professori straordinari del 3° ordine di ruoli (Gruppo *A*) a L. 1500	3000 —		
Un professore straordinario del 3° ordine di ruolo (Gruppo *B*) a L. 1200	1200 —		
Compenso al capo dell'Istituto incaricato	750 —		
Compenso per correzione di compiti e cura di gabinetti	200 —		
	14150 —	10612 50	
Ginnastica	600 —		450 —
Totale	14750 —		
Ginnasio di Ferentino			
Capo d'Istituto effettivo	2950 —		

	Spesa annua	Stanziamento dei 3[4 per l'esercizio 1907-908 — Capitolo 118	Capitolo 145
Due professori straordinari del 2° ordine di ruoli a L. 2200 . .	4400 —		
Tre professori straordinari del 1° ordine di ruoli a L. 1800 . .	5400 —		
Compenso all'incaricato di matematica ore 10 a L. 100. . . .	1000 —		
Compenso di francese ore 9 a L. 100.	900 —		
Compenso di storia naturale ore 4 a L. 150	600 —		
Compenso per correzione di compiti e cura di gabinetti . . .	700 —		
Compenso per eccedenza d'orario .	300 —		
	16250 —	12187 50	
Ginnastica in comune con la scuola tecnica della stessa città . .	1000 —		750 —
Totale . . .	17250 —		
Scuola tecnica di Ferentino			
Capo d'Istituto effettivo.	2550 —		
Cinque professori straordinari del 1° ordine di ruolo a L. 1800	9000 —		
Due professori straordinari del 3° ordine di ruolo (Gruppo *A*) a L. 1500.	3000 —		
Un professore straordinario del 3° ordine di ruolo (Gruppo *B*) a L. 1200	1200 —		
Compensi per correzione di compiti e cura di gabinetti	200 —		
Totale . . .	15950 —	11962 50	
Liceo ginnasio di Maglie			
Capo d'Istituto effettivo	3200 —		
Nove professori straordinari del 2° ordine di ruoli a L. 2200 .	19800 —		
Cinque professori straordinari del 1° ordine di ruoli a L. 1800	9000 —		
Compenso per maggior orario al professore di lingua greca e latina	1500 —		
Compenso per maggiore orario al professore del ginnasio inferiore	300 —		
Compenso per correzione di compiti e cura di gabinetti . . .	1450 —		

	Spesa annua	Stanziamento dei 3[4 per l'esercizio 1907-908 — Capitolo 118	Capitolo 145
Compenso al segretario incaricato	600 —		
	35850 —	26887 50	
Ginnastica	1000 —		750 —
Totale . . .	36850 —		
Scuola tecnica di Avellino			
Tre professori straordinari del 1° ordine di ruoli a L. 1800 . . .	5400 —		
Due professori straordinari del 3° ordine di ruoli (gruppo *A*) a L. 1500.	3000 —		
Un professore straordinario del 3° ordine di ruole (gruppo *B*) a L. 1200.	1200 —		
Compenso al capo d'istituto incaricato.	750 —		
Compenso all'incaricato di matematica, ore 11 a L 100 . . .	1100 —		
Compenso all'incaricato di francese ore 10 a L. 80	800 —		
Compenso per correzione di compiti e cura di gabinetti . . .	200 —		
Compenso per insegnamento in due classi aggiunte	2100 —		
	14550 —	10912 50	
Ginnastica	600 —		450 —
Totale . . .	15150 —		
Scuola tecnica di Gallipoli			
Cinque professori straordinari del 1° ordine di ruoli a L. 1800	9000 —		
Un professore straordinario del 3° ordine di ruolo (gruppo *A*) a L. 1500	1500 —		
Compenso al capo d'Istituto incaricato	750 —		
Compenso all'incaricato di calligrafia	560 —		
Compenso all'incaricato di computisteria	1250 —		

	Spesa annua	Stanziamento dei 3/4 per l'esercizio 1907-908 Capitolo 118	145
Compenso per correzione di compiti	200 —		
	13260 —	9945 —	
Ginnastica	600 —		450 —
Totale	13860 —		
Scuola tecnica di Borgo San Donnino			
Cinque professori straordinari del 1° ordine di ruoli a L. 1800	9000 —		
Due professori straordinari del 3° ordine di ruoli (gruppo *A*) a L. 1500	3000 —		
Un professore straordinario del 3° ordine di ruoli (gruppo *B*) a L. 1200	1200 —		
Compenso al capo d'Istuto incaricato	750 —		
Compenso all'insegnante di agraria	240 —		
Compenso per insegnamento in una classe aggiunta	725 —		
Compenso per correzione di compiti	200 —		
	15115 —	11336 25	
Ginnastica	600 —		450 —
Totale	15715 —		
Scuola tecnica di Teramo			
Capo d'istituto effettivo	2550 —		
Cinque professori straordinari del 1° ordine di ruoli a L. 1800	9000 —		
Due professori straordinari del 3° ordine di ruoli (gruppo *A*) a L. 1500	3000 —		
Un professore straordinario del 3° ordine di ruoli (gruppo *B*) a L. 1200	1200 —		
Compenso per correzione di compiti	200 —		
	15950 —	11962 50	
Ginnastica	600 —		450 —
Totale	16550 —		
R. Istituto tecnico di Ravenna			
Tredici professori straordinari del 2° ordine di ruoli a L. 2200	28600 —		
Compenso al capo d'Istituto incaricato	1000 —		
Compenso all'incaricato di storia e geografia	1725 —		
Compenso all'incaricato di calligrafia	500 —		
Compenso per eccedenza d'orario	2825 —		
Compenso per correzione di compiti e cura di gabinetti	1350 —		
Maggiori assegni personali a coloro che percepivano maggiori stipendi nella scuola pareggiata	5166 —		
	41166 —	30874 50	
Ginnastica	600 —		450 —
Totale	41766 —		
		283437 —	8400 —

Il numero **CLXXXVI** (*parte supplementare*) *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 gennaio 1907, n. XIV col quale fu istituito un Collegio di probiviri per le industrie del legno ed affini con sede in Bergamo e giurisdizione sul territorio di tutta la provincia di Bergamo;

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295 sui Collegi di probiviri, nonchè il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del Collegio di probiviri istituito in Bergamo per le industrie del legno e affini e giurisdizione sul territorio di tutta la provincia di Bergamo sono stabilite come segue:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Bergamo	Bergamo — Colognola del Piano — Curno — Lattio Ossanesga — Paladina — Pedrongo — Ponteranica — Ranica — Scano al Brembo — Seriate — Sforzatica — Stezzano — Torre Boldone — Treviolo — Valtesse — Villa di Serio — Sombreno — Sedrina — Bagnatica — Bolgare — Brusaporto — Carobbio — Chiuduno — Monticelli Borgogna — S. Stefano degli Angeli — Almenno S. Salvatore — Almenno S. Bartolomeo — Barzana — Berbenno — Locatello — Villa d'Almè — Ponte S. Pietro — Ambivere — Bonate Sotto — Calusco — Filago — Alzano Maggiore — Albino — Alzano Sopra — Desenzano al Serio — Nese — Selvino — Cisano Bergamasco — Corte — Vercurago — Sarnico — Calepio — Credaro — Grumello del Monte — Telgate — Villongo S. Filastro — Clusone — Cerete — Ponte Nossa — Premolo — Rovetta — Songavazzo — Casnigo — Gazzaniga — Vertova — Lovere — Ranzanico — Palosco — Romano di Lombardia — Calcio — Covo — Mozzanica — Verdello — Mariano al Brembo — Osio Sopra	1	—
	Colognola al Piano — Curno — Lallio — Ossanesga — Paladina — Pedrengo — Ponteranica — Ranica — Scano al Brembo — Seriate — Sforzatica — Sombreno Stezzano — Torre Boldone — Treviolo — Valtesse — Villa di Serio — Sedrina — Almenno S. Salvatore — Almenno S. Bartolomeo — Barzana — Berbenno — Locatello — Villa d'Almè — Ponte S. Pietro — Ambivere — Bonate Sotto — Calusco — Filago — Alzano Maggiore — Albino — Alzano Sopra — Desenzano al Serio — Nese — Selvino — Cisano Bergamasco — Corte — Vercurago — Clusone — Cerete — Ponte Nossa — Premolo — Rovetta — Songavazio — Casnigo — Gazzaniga — Vertova — Lovere — Ranzanico — Romano di Lombardia — Calcio — Covo — Mozzanica — Verdello — Mariano al Brembo — Osio Sopra	—	1
Chiuduno	Chiuduno — Bagnatica — Bolgare — Brusaporto — Carobbio — Monticelli Borgogna — S. Stefano Monte Angeli — Sarnico — Calepio — Credaro — Grumello del Monte — Telgate — Villongo S. Filastro — Palosco	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle carceri e dei riformatorî.

Con R. decreto del 30 aprile 1908:

Benelli cav. avv. Giulio, direttore di 3ª classe nell'Amministrazione delle carceri e dei riformatorî, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute a decorrere dal 16 maggio 1908.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(Direzione generale dei servizi elettrici)

AVVISO.

Il giorno 27 corrente, in Cairano, provincia di Avellino, e il giorno 28 corrente, in Perdasdefogu, provincia di Cagliari, sono stati attivati al servizio pubblico uffici telegrafici goverativi con orario limitato di giorno.

Roma, 31 maggio 1908.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 259,055 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,073,552 del vecchio certificato 5 0[0 di L. 25) per L. 18.75-17.50 al nome di Giarda Lucrezia e *Pacifico* di Giovanni, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Cerano (Novara) (libera) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Giarda Lucrezia e *Pietro (comunemente detto Pacifico)* di Giovanni, minori, ecc. veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 maggio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 249,493 d'iscrizione sui registri della Direzione general per L. 165, 154 al nome di *Canellotto* Francesca, Teresa, Domenica, Maria e Francesco di Bernardino e di Luigia Morello coniugi, e prole nascitura da detta Morello Luigia fu Antonio sotto la curatela, detta prole nascitura, di Ronchi avv. Giovanni Andrea di Carlo, domiciliati in Udine, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Canellotto o *Cannellotto* Francesca, Teresa, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 maggio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 1|2 0|0, cioè: n. 9474 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 87.50, al nome di *Massolo Liberata* di Luigi, minorenne, sotto la curatela speciale di Baltuzzi avv. Pietro fu Emilio, domiciliata in Canelli (Alessandria), vincolata, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Mazzolo Maria-Luigia-Liberata-Clementina* di Luigi, minorenne, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 maggio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0, cioè: n. 913,749 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 20, al nome di D'Abate Galileo e *Carolina* di Pasquale, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Campobasso, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a D'Abate Galileo e *Maria-Carolina* di Pasquale, ecc. ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 maggio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Di Salvo Francesco ha denunziato lo smarrimento della ricevuta numero 327 di protocollo e numero 148 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Catanzaro in data 15 dicembre 1899, in seguito alla presentazione di un certificato misto della rendita complessiva di L. 50, consolidato 5 0|0, con decorrenza dal 1° gennaio 1895.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Di Salvo Francesco fu Domenico il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 30 maggio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Calore Pier Luigi fu Vincenzo, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 5736 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia di Roma, in data 7 giugno 1907, in seguito alla presentazione di n. 6 cartelle della rendita complessiva di L. 350, consolidato 5 0|0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso unmese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Calore Pier Luigi fu Vincenzo, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 30 maggio 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

AVVISO

Rinnovazione delle obbligazioni di 4ª serie pel risanamento della città di Napoli emesse in forza del R. decreto 10 luglio 1890, n. 6953.

Alla scadenza del semestre d'interessi al 1° luglio 1908, le obbligazioni pel risanamento della città di Napoli di 4ª serie, emesse in forza del R. decreto 10 luglio 1890, n. 6953, rimaste prive di cedole, saranno cambiate in altre nuove collo stesso numero d iscrizione, munite di una serie di 36 cedole:

dal n. 37 per la scadenza al 1° gennaio 1909
al n. 72 id. al 1° luglio 1926.

Le antiche obbligazioni potranno essere presentate, dopo il 1° luglio 1908, o direttamente a questa Direzione generale, oppure a mezzo delle Intendenze di finanza, esclusa quella di Roma, descritte in ordine progressivo per numero d'iscrizione, su apposita domanda, portante anche l'indicazione in tutte lettere della quantità complessiva delle obbligazioni stesse, datata e sottoscritta, in modo chiaro ed intelligibile, col nome, cognome, paternità e domicilio di chi richieda l'operazione. All'atto della consegna verrà rilasciata apposita ricevuta.

Le domande di rinnovazione sono esenti da tassa di bollo e da quella di concessione governativa. Dovranno però essere accompagnate da tante marche da bollo da centesimi 60, quanti siano i titoli nuovi da consegnarsi.

Gli esibitori delle antiche obbligazioni dovranno apporre sulle medesime la propria firma sotto la dichiarazione di eseguito annullamento.

La consegna delle nuove obbligazioni verrà fatta a mezzo delle sezioni di tesoreria presso gli stabilimenti della Banca d' Italia, nei capoluoghi di Provincia, contro restituzione della ricevuta rilasciata come sopra.

Roma, 20 maggio 1908.

Visto: il direttore generale
Mortara.

Il capo della divisione 6ª
Lubrano.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d' importazione è fissato per oggi, 1° giugno, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.99 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 1° giugno occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 1° al giorno 7 giugno 1908, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti è fissato in lire 100.00.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

30 maggio 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	104 44 58	102.57 58	102 89 50
3 1/2 % *netto*.	103 51 67	101.76 67	102 05 91
3 % *lordo*....	69 58 61	68 38 61	69.19 25

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE

Amministrazione del lotto pubblico

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 107 in Broni (compartimento di Milano) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1904-1905 — Riscossioni L. 15,551 — Aggio lordo L. 1,655.

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 16,662 — Aggio lordo L. 1,766.

Esercizio 1906-1907 — Riscossioni L. 15,829 — Aggio lordo L. 1,682.

Media annuale delle riscossioni L. 16,014 — Media annuale dell'aggio lordo L. 1,701.

Il concorso è aperto fra i commessi di carriera (reggenti, gerenti, commessi e collettori del lotto) che a tutto il giorno 30 giugno 1908, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno 10 anni di servizio stabile e si trovino nelle altre condizioni volute dal regolamento per esservi ammessi.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato corrispondente al capitale di L. 1,235.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1,500.00 verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 21 maggio 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 313 in Trapani (compartimento di Palermo), in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1904-1905 — Riscossioni L. 60,269 — Aggio lordo L. 4,510.

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 70,937 — Aggio lordo L. 4,936.

Esercizio 1906-1907 — Riscossioni L. 72,926 — Aggio lordo L. 5,017.

Media annuale delle riscossioni L. 68,044 — Media annuale dell'aggio lordo L. 4,821.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 30 giugno 1908, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio effettivo non inferiore a L. 3,321.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623 possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 2,956.80 il quale (con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa), corrisponde a quello sopraindicato.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato corrispondente al capitale di L. 5,235.

Ai sensi della legge predetta, il quinto dell'aggio annualmente, liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 21 maggio 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 30 maggio 1908

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta è aperta alle ore 15.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

DI PRAMPERO, segretario, procede all'appello nominale per la

votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Si lasciano le urne aperte.

Presentazione di relazione.

CADENAZZI. Presenta la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Presentazione di progetti di legge.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Presenta i disegni di legge:

« Provvedimenti per la statistica agraria »;

« Aggiunta all'art. 37, testo unico delle leggi sull'Agro Romano ».

LACAVA, ministro delle finanze. Presenta i progetti di legge:

« Provvedimenti a favore dei contribuenti e dei Comuni della provincia di Reggio Calabria danneggiati dal terremoto del 23 ottobre 1907 »;

« Retrocessione agli espropriati od ai loro eredi dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposta ».

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Presenta il disegno di legge:

« Provvedimenti per il miglioramento economico degli impiegati civili delle Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni dipendenti ».

RAVA, ministro della pubblica istruzione. Presenta il disegno di legge:

« Provvedimenti per il chiostro monumentale di San Vitale e di Santa Maria in Portico di Ravenna ».

Presentazione di disegni di legge.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura dei seguenti disegni di legge, che sono approvati senza discussione:

« Autorizzazione di maggiori assegnazioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909, per spese di temporanea sistemazione della Regia stazione agraria di Roma » (N. 797);

« Modificazione dell'articolo 41 della legge 19 luglio 1906, n. 390, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 » (N. 798).

Discussione del progetto di legge: « Ordinamento dell'Istituto zootecnico sardo » (N. 799).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

VISOCCHI, relatore. A nome dell'Ufficio centrale, dà lode al ministro di agricoltura per aver creato questo Istituto zootecnico allo scopo di migliorare l'allevamento del bestiame nella Sardegna.

Tanto più gli dà lode, perchè questo Istituto potrà funzionare senza maggiore aggravio del bilancio, e perchè con esso si profitta di una posizione vantaggiosissima, qual'è quella della scuola agraria pratica di Pischedda.

Fa poi al ministro la personale raccomandazione di volere estendere questa istituzione ad altre parti d'Italia, e specialmente alle Provincie meridionali, dove attualmente l'Istituto di Portici non è più sufficiente alle esigenze moderne di questa industria.

Indica al ministro la località denominata Monte di Mezzo, la quale, per avere un esteso e ricco bosco, nonchè eccellenti fabbricati ed ampie stalle e fienili, si presenta in condizioni eccellenti per istituirvi senza aggravio del bilancio un nuovo Istituto zootecnico.

ARRIVABENE. Ricorda di aver già accennato, parlando nella discussione generale del bilancio di agricoltura, al presente disegno di legge, inteso a dare un indirizzo razionale all'allevamento dei principali animali agricoli nella Sardegna.

Prega il Senato di dare favorevole suffragio a questo progetto e si unisce alla raccomandazione testè fatta dal relatore, che afferma rispondente ad un alto senso di equità, perchè ciò che si fa per una parte d'Italia deve, quando è possibile, farsi per le altre.

Accenna che, mentre in Lombardia, nel Piemonte e nell'Emilia abbiamo 593 stazioni di monta taurina sovvenute dallo Stato, nell'Italia meridionale ne abbiamo solo 46. Occorre eccitare con ogni mezzo gli agricoltori dell'Italia meridionale ad usare i metodi più moderni e razionali anche nell'allevamento del bestiame, tanto più che questa industria può salvarli da molte crisi e segnatamente da quella della viticoltura.

Augura che, mercè questo provvedimento, raccomandato anche dal senatore Visocchi, e mercè altri che si potranno prendere in seguito, l'Italia meridionale possa assurgere alla stessa potenza di produzione agricola delle altre parti del nostro paese.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio, il senatore Arrivabene ha già ricordato le dichiarazioni fatte nella discussione del bilancio di agricoltura intorno allo svolgimento dell'industria zootecnica; e crede superfluo riaffermare oggi il suo proposito di contribuire allo svolgimento di quest'importante industria.

Accoglie di buon grado la raccomandazione del relatore dell'Ufficio centrale e del senatore Arrivabene, essendo anch'egli persuaso che per l'Italia meridionale è insufficiente l'Istituto di Portici.

Ricorda di aver dato sicuro affidamento all'altro ramo del Parlamento e di avere anche in altra recente occasione dichiarato pubblicamente che anche nel mezzogiorno d'Italia si deve aiutare lo svolgimento di quest'industria.

È memore degli ammaestramenti di Stefano Jacini e di Carlo Cattaneo, i quali proclamarono la necessità di favorire il benessere delle Provincie meridionali, che in questa industria debbono trovare un potente aiuto per lo svolgimento della loro agricoltura (Bene).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza osservazioni si approvano i quattro articoli del disegno di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 803).

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MASSABÒ. Elogia il ministro guardasigilli per l'indirizzo sagace e prudente da lui impresso all'amministrazione della giustizia, e per il metodo da lui adottato nella soluzione del grave problema giudiziario, che da oltre quaranta anni preme sulla vita pubblica italiana.

Ricorda che il compianto ministro Gallo, sulla fine del 1906, presentò alla Camera dei deputati i tre progetti riuniti per l'ordinamento giudiziario, per il riordinamento delle giurisdizioni e per la difesa gratuita dei poveri.

Con savio accorgimento l'attuale guardasigilli ha scisso questi tre progetti, e, dando il passo al più urgente, ha ottenuto che in pochi mesi tutto quanto concerne la carriera giudiziaria fosse legge dello Stato.

Si augura che il ministro, proseguendo col metodo delle riforme graduali, possa presto compiere l'opera richiesta dagli odierni bisogni e dalla vocazione del secolo.

Passa ad esprimere il suo avviso su alcune questioni toccate dalla relazione della Commissione di finanze.

Sul problema di un riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie, esprime il suo scetticismo, poichè ritiene difficile riuscire a cambiamenti radicali nel sistema attuale delle circoscrizioni, cambiamenti che offenderebbero troppi interessi.

Ricorda che con molta difficoltà, e soltanto in parte, si riuscì in passato a riordinare le circoscrizioni pretoriali sopprimendo 184 preture.

È poi recente l'agitazione sorta in due città della Liguria perchè fu ventilata l'idea d'istituire una sezione di tribunale.

Ripete perciò di non aver fede nell'efficacia di qualunque provvedimento nel senso anzidetto, anche perchè il Governo si trova di fronte alla mania degli scioperi, che si estende fino alle aule giudiziarie.

Sull'altro problema della molteplicità o unici[illegible] della magistratura suprema, è d'accordo col relatore [illegible] in teoria la Cassazione dovrà essere unica.

Ma rileva che [illegible] inconvenienti che si lamentano, non dipendono dal[illegible] molteplicità delle Corti di cassazione, bensì dalle oscil[illegible]zioni della giurisprudenza.

Queste oscillazioni si notano anche nei responsi della Cassazione penale che è unica, e dipendono a loro volta, sia dalle differenze anche lievi delle varie fattispecie, sia dal fatto che la giurisprudenza non può rimanere in uno stato d'immobilità.

Anche ragioni di ordine politico si oppongono alla unicità della Cassazione, onde non ha fiducia che questa possa, almeno per il momento, attuarsi.

Crede però opportuno che la questione venga una buona volta affrontata e risoluta, perchè la ritiene di grandissima importanza.

Accenna come, secondo l'opinione di molti, la Corte di cassazione non dovrebbe essere una pura giurisdizione di diritto, ma una vera e propria terza istanza, almeno entro certi limiti: anche questa è una questione che va esaminata.

Deve poi chiedere spiegazioni al ministro e al relatore su di un progetto che nel novembre 1906 fu presentato al Senato dal compianto ministro Gallo: quello per il riordinamento, del notariato e degli archivi notarili.

Osserva che si tratta di un'importante questione, sia perchè molte sedi notarili sono oggi divenute pressochè inutili, sia perchè d'altronde molte altre sono aggravate di lavoro, giacchè la cresciuta civiltà richiede più frequente l'ufficio del notaio.

È tanto vero che una riforma s'impone, che nell'altra Camera gli onorevoli Cimorelli, Tedesco ed altri presentarono progetti di iniziativa parlamentare.

Se il ministro mantiene il progetto, si provveda a far stampare la relazione che certo sarà pronta; in caso diverso prega il ministro di tener presente la gravità dell'argomento e di provvedere.

VISCHI. Anch'egli dà lode al ministro guardasigilli per aver migliorate le condizioni della magistratura ed avviata la soluzione del difficile problema giudiziario, in guisa da destare in tutti la speranza che egli possa condurre a compimento la grande opera.

Addita al ministro un'altra maniera, di cui già altre volte ha parlato, per facilitare la soluzione di molti problemi che ancora si agitano: allude all'allargamento della competenza civile e commerciale, e, se vuolsi, anche penale, dei pretori.

Rileva che, atteso le migliorate condizioni economiche del paese, si può dire che la competenza pretoriale in materia civile e commerciale, stabilita fino a L. 1500 nell'anno 1875, equivalga ad una competenza fino a L. 5000, nelle condizioni economiche odierne del paese.

Ritiene che oggi, più che mai, sia opportuno il momento per questa riforma; prima ci saremmo trovati di fronte a pretori privi dell'inamovibilità, privi di sufficiente pratica giudiziaria e male retribuiti; oggi, al contrario, saremmo di fronte a giudici di tribunale inamovibili, convenientemente retribuiti ed esperti del loro ufficio. Rileva che la giustizia pretoriale è più sollecita e meno costosa.

Secondo una statistica da lui fatta, questa riforma toglierebbe ai tribunali il 60 0[0 circa del loro lavoro attuale...

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia e dei culti (interrompendo)... Forse anche di più.

VISCHI... Tanto meglio. È bensì vero che una parte di queste controversie tornerebbero ai tribunali in grado di appello; ma in definitiva il lavoro dei tribunali diminuirebbe di circa il 35 0[0, o da ciò deriverebbe, come necessaria conseguenza, un'equivalente diminuzione nel lavoro attuale delle Corti d'appello.

Nota che il primo risultato pratico di questa riforma sarebbe la conciliazione di due opposte scuole: quella che vuole il giudice unico e quella che vuole il giudice collegiale nei giudizi di appello.

L'altra utilità pratica sarebbe che, diminuendo grandemente il lavoro dei tribunali o delle Corti d'appello, si potrebbero abolire quei tribunali che hanno scarso lavoro, come propone il relatore.

Si potrebbe inoltre diminuire il numero dei giudicanti delle Corti d'appello e di cassazione, realizzando economie sensibilissime, che potrebbero servire a molte cose, e specialmente all'aumento degli stipendi della magistratura.

Rimanendo così nell'ordine di idee del relatore, ha ricordato sue antiche opinioni, che riassume nella preghiera al ministro di presentare un disegno di legge sull'aumento della competenza pretoriale, dal quale potranno derivare immensi vantaggi al paese.

Se il ministro potesse recare in porto un simile disegno di legge, il suo nome rimarrebbe nella storia (Bene).

ARCOLEO. Non segue il senatore Vischi, il quale con la sua proposta, ha fatto intravedere il miraggio di tali economie, con l'esupero delle quali quasi si crederebbe di poter provvedere ai bisogni dell'esercito e della marina; ma si limita a poche osservazioni.

I disegni di legge sull'ordinamento giudiziario e sulla disciplina della magistratura, già presentati ed altri allo studio, tolgono occasione di divagare nel campo largo delle richieste e delle promesse.

Loda il ministro che dà all'amministrazione della giustizia una sicura impronta di acuto intelletto, di soda cultura e di nobile animo.

Una serie di gravi problemi chiede, più che studio, soluzione. È innanzi tutto invita il ministro a far passare dallo stadio di studio a quello di progetto di legge, i provvedimenti per diminuire la delinquenza dei minorenni.

Rileva che le riforme per la ricerca della paternità e per il divorzio, oggi ritardate, si imporranno senza freno domani, come accade quando il mutamento avviene, non per volontà di uomini, ma per necessità di cose.

Accenna ad altre riforme già mature, che esistono concretate in disegni di legge, e chiede perchè non venga in discussione la riforma sul notariato, per la quale è pronta la relazione del senatore Astengo.

Se il ministro accetta in massima lo schema del suo predecessore, si discuta; se non l'accetta, lo ritiri.

Un'altra riforma è già pronta e fa parte del nuovo Codice di procedura penale; parla della istruttoria preliminare, delle norme per i testimoni, le perizie, la difesa, ed in genere per il pubblico dibattimento.

Ricorda che l'on. Finocchiaro-Aprile nella seduta del 24 giugno 1905, rispondendo al senatore Lucchini o ad altri, riconobbe l'urgenza di provvedere, e promise lo stralcio di quella parte del Codice di procedura che riguardava il dibattimento: dichiarò inoltre che intendeva rimediare alle lungaggini dell'istruttoria e impedire che il tempio della giustizia si mutasse in palcoscenico.

Esempi recenti ed attuali impongono tale urgenza e la richiedono la serietà dei giudizi, i diritti stessi della difesa, la sana opinione pubblica, cui ripugna lo spettacolo informe e deforme della giustizia drammatizzata, che diviene [illegible] passionale delle mentalità inferiori e degli animi pervertiti (Approvazioni).

Dice che un provvido disegno di legge intende [illegible] rare l'ufficio degli istruttori e dei presidenti d'assise; ma su questo argomento non aggiunge altro, mentre si svolgono processi e giudizi.

Rileva la necessità di provvedere, non a puntellare o a rattop-

pare col solito sistema italico del provvisorio, ma a completare l'edificio di Castel Capuano in Napoli, che è in uno stato tale da rendere quasi impossibile che risponda all'ufficio, cui è destinato, di palazzo di giustizia.

Si associa infine a molte osservazioni fatte dalla Commissione di finanze, specialmente per ciò che riguarda l'osservanza delle norme prescritte per gli atti delle Società commerciali, al quale scopo può stimolarsi la vigilanza del pubblico ministero.

Vorrebbe che la giustizia colpisse meglio il dolo nei fallimenti, seguendo l'esempio dell'Inghilterra che ai falliti applica una specie di morte civile.

Concludendo, augura che le graduali riforme dell'ordinamento giudiziario servano a sviluppare, o meglio a creare la coscienza giuridica, e a mantenere o ristabilire nell'aspra lotta degl' interessi l'impero della legge (Approvazioni).

ASTENGO. Chiede al ministro quali sieno le sue intenzioni sul progetto di legge per modificazioni agli archivi notarili.

È un anno che egli, in nome della Commissione, ha presentato all'onorevole ministro un fascicolo contenente le proposte modificazioni al progetto Gallo.

Si tratta di un lavoro completo nel quale si è tenuto conto di duecento e più petizioni pervenute dai Consigli notarili e dai notai.

Il ministro, nel maggio dell'altr'anno, disse che avrebbe studiato le proposte e poi avrebbe dichiarato quali modificazioni poteva accettare. Ma è scorso un anno e l'oratore non ha avuto ancora alcuna comunicazione dal ministro in proposito.

Ha sentito il dovere quindi di discolparsi dinanzi al Senato ed al paese, per non essere tacciato di indolenza nel riferire sul progetto di legge.

Prega il ministro che voglia dichiarare se accetta il progetto o lo ritira.

GUALA. Non intende fare allusione ai fatti che si vanno compiendo ad alcune provincie del Regno; parlerà in linea generale.

Ricorda che il ministro ha diramato una circolare per invitare ad un più esatto compimento delle loro funzioni quei magistrati, che nel corso di un anno non avevano fatta alcuna sentenza, o ne avevano fatte pochissime; ma deve fare osservare al ministro che il pubblico Ministero non funziona in Italia.

Non vuole riandare alcuni episodi del processo Nasi; nè si fermerà sul fatto che, temendosi che un alto funzionario del pubblico Ministero ritornasse a riprendere il suo ufficio, insorsero contro di lui il Foro e la popolazione di una città.

Oramai si è rotta la tradizione, il feticismo secondo cui si credeva che della magistratura non si dovesse parlare.

Si limita a domandare al ministro come accada che il Pubblico Ministero mostri di non sapere che nel Codice penale esistono due articoli i quali puniscono gli attentati alla libertà del lavoro.

Quegli articoli sembra all'autore che siano scritti in modo derisorio, e tale convinzione è penetrata anche nelle popolazioni, le quali si rivolgono al Ministero dell'interno nei casi di violenza negli scioperi.

Rileva che bisogna far rispettare i diritti dello Stato, che nei rapporti con i cittadini diventano doveri positivi. (Approvazioni).

Il Pubblico Ministero è un istituto che deve mettersi in movimento quando il Governo lo richieda, ma non deve aspettare l'autorizzazione del Governo, per agire, perchè egli rappresenta la legge.

Affida al criterio del ministro queste sue considerazioni e lo invita a ristabilire le funzioni del Pubblico Ministero; così la nazione sarà soddisfatta e la storia parlerà del ministro nel modo che merita. (Approvazioni. Molti senatori si congratulano con l'oratore).

PIERANTONI. Fa la storia della carriera del Pubblico Ministero in Italia e degli studi parlamenti sull'argomento.

Osserva che sul Pubblico Ministero c'è tutto da dire e tutto da fare.

È nella cernita degli uomini e nel sentimento del dovere che bisogna trovare il fondamento per la risurrezione morale di cui ha parlato il senatore Guala.

Ricorda le fasi della istituzione delle Sezioni di pretura. Comprende il principio economico per le competenze, ma si deve riconoscere che vi sono alcune piccole contrade dove la competenza del pretore è sempre grande.

Espone quali provvedimenti si potrebbero prendere per ridurre nei giusti limiti il processo civile, e dice che non bisogna aver molta fiducia nei giudizi collegiali. Per quel che riguarda la riforma della procedura, egli desidererebbe una sola leggina, con la quale si disponesse che anche la questione delle spese è di competenza della Cassazione. Per ora si contenterebbe che fosse richiamata l'attenzione della magistratura, con una circolare, sulla grave questione delle spese giudiziali.

L'aumento della delinquenza deve seriamente preoccupare; crede che si potrebbe ottenere dall'Associazione della stampa che i giornali abbandonassero le cronache dei delitti e dei suicidi.

Accenna all'istituzione dei tribunali per i fanciulli che funzionano in America, dove più che a punire si bada ad educare la gioventù, mentre da noi i piccoli delinquenti vengono giudicati e confusi con i peggiori elementi.

Mancano in Italia le istituzioni meglio adatte per l'educazione e la tutela dell'infanzia.

Riconosce che giustamente è stata innestata la questione della paternità con quella del divorzio, e fa rilevare che il divorzio riparerebbe a molti guai.

Si riporta ad una stupenda pagina di Melchiorre Gioia a favore del divorzio, e dimostra come sia dannosa l'istituzione della separazione personale.

Occorre anche studiare la questione dei matrimoni illegali, cioè di quelli contratti col solo vincolo religioso. Vi è stato in proposito un progetto di legge che riguarda i militari ed è giusto che vi siano anche disposizioni per la gran massa del popolo.

Vorrebbe poi per alcuni giudizi ripristinato l'istituto dell'opinamento.

Insiste sull'opportunità di risanare l'edificio di Castel Capuano in Napoli, e ricorda che il ministro Depretis, da lui stimolato, aveva promesso che, prima d'iniziare il risanamento di Napoli, avrebbe fatto bonificare quell'edifizio. Sono state fatte alcune opere, ma molto ancora c'è da fare per l'igiene e per la morale.

Quanto agli spettacoli giudiziari, nota che ciò si deve al fatto che in Italia le aule giudiziarie si scambiano per sale di teatro.

Basta ricordare un recente palazzo eretto per la giustizia, di mediocre gusto, che ha anche aule con tribune.

Conchiude dicendo che desidera due cose: che vi sia perseveranza nel Parlamento nell'appoggiare l'attuale Ministero nei suoi progetti di riforma, e che queste riforme abbiano una buona volta ad essere effettuate (Approvazioni).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione
Si procede alla numerazione dei voti.

Ripresa della discussione.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Si compiace della discussione odierna sobria ed elevata.

Non darà al suo discorso una forma organica e sistematica, ma, rispondendo ai singoli oratori, procurerà di toccare le varie questioni che si sono sollevate.

L'on. Massabò ha accennato all'anomalia delle circoscrizioni giudiziarie, rilevando quanto è scritto in proposito nella relazione e manifestando il suo scetticismo sulla possibilità della riduzione delle circoscrizioni giudiziarie. Non nega che vi siano sedi giudiziarie, superflue, ma questa questione non viene prima per ordine,

nè è la principale. Vi sono sedi giudiziarie con personale esuberante, ma non in tutte le sedi è possibile la riduzione del personale. In alcuni tribunali i magistrati lavorano poco. Ora è necessario di utilizzare meglio l'opera loro e richiedere che diano all'amministrazione della giustizia tutta la loro attività.

Ritiene che, meno casi eccezionalissimi, il presidente di un tribunale o di una Corte non possa essere esonerato dall'obbligo di redigere le sentenze, anzi crede che il presidente debba dare il buon esempio ai magistrati che da lui dipendono. Il problema dei tribunali minori non è dei più facili a risolversi; prima di sopprimere questi centri giudiziari, crede si possa ridurre il numero dei magistrati che ne fanno parte.

L'on. Massabò ha parlato anche della moltiplicità delle Cassazioni. A questo proposito rettifica una frase contenuta nella relazione, nella quale si afferma che l'oratore è contrario all'unificazione della Cassazione civile.

È bene augurare l'unificazione della Cassazione civile, ma, date le condizioni attuali dell'Italia e la quantità delle liti che sperimentano il rimedio della Cassazione, il concetto dell'unificazione non gli sembra pratico, perchè abolendo le Cassazioni territoriali, non si farebbe che moltiplicare le sezioni della Cassazione di Roma, ottenendo gli stessi effetti giuridici e recando gravi danni alle regioni che hanno la Cassazione vicina.

Perciò gli sembra prematuro parlare oggi di unificazione, tanto più che le incertezze della giurisprudenza si avranno anche con la Cassazione unica civile, come avviene ora con la Cassazione unica penale.

Della questione notarile si sono occupati i senatori Arcoleo, Massabò, Pierantoni e Astengo. Osserva che il disegno di legge sui notai non è opera sua. È un progetto di legge molto complesso e che riguarda tutta la materia notarile.

Le questioni che in questo progetto si trattano sono gravissime, tanto vero che la relazione, le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale costituiscono tale un volume che ha provocato perfino le lamentele della tipografia, come ha detto il senatore Astengo.

Non crede che alla sua azione ministeriale possa imputarsi alcuna inerzia. Questo progetto ha ritardato per circostanze indipendenti dalla sua volontà, ma oggi stesso egli si è posto a disposizione dell'Ufficio centrale, cosicchè quanto prima il progetto potrà venire all'esame del Senato.

Prega poi il senatore Vischi di consentirgli un rinvio della discussione sul grave tema dell'allargamento della competenza pretoriale, poichè questo è trattato in una proposta di legge che si trova innanzi all'altra Camera. Accenna soltanto che, aumentando la competenza dei pretori, bisognerà anche aumentare grandemente il loro numero; ed osserva che si potrebbe forse, senza stabilire in modo generale un aumento di competenza, riferirsi alle condizioni specifiche di un dato centro, e ammettere che la competenza per valore sia derogabile per volontà delle parti.

Comunque, la questione è troppo grave per poterla trattare incidentalmente. Il progetto da lui presentato all'altra Camera s'inspira al desiderio di una grande semplificazione dei giudizi civili, le cui lungaggini e complicazioni attuali rappresentano un vero danno pubblico, non minore di quello portato dalle lungaggini dei processi penali (Bene).

Quanto all'opinamento, di cui ha parlato il senatore Pierantoni, risponde che questo istituto, che si poteva difendere in tempi in cui le liti civili erano poche e gravissime, non gli sembra raccomandabile, date le odierne condizioni della giustizia civile

Circa il doloroso problema della delinquenza dei minorenni si dichiara interamente d'accordo col senatore Arcoleo, e ne è prova una circolare da lui diretta ai procuratori del Re ed ai primi presidenti.

Egli crede fermamente che la delinquenza dei minorenni sia un male anche più grave dello stesso analfabetismo. Ma non è soltanto un problema d'indole giuridica; è soprattutto un problema di assistenza preventiva ed un problema penitenziario; val quanto dire che è un problema essenzialmente finanziario.

In ogni modo occorre tener sempre viva la questione, e fidare anche sull'iniziativa dei singoli cittadini e dei patroni.

Non intende discutere a fondo i problemi del divorzio e della ricerca della paternità, che sono stati toccati dal senatore Arcoleo.

Osserva che queste questioni sono ora all'esame della Commissione di diritto privato, e crede utile che siano attentamente studiate dal lato tecnico.

Esprime la sua opinione che al problema del divorzio in Italia ha nociuto l'elemento politico che vi si è insinuato. Oggi si è contrari o favorevoli al divorzio, a seconda che si è clericali o liberali: ciò è un controsenso (Bene).

Il senatore Arcoleo ha parlato di una trasformazione che si delinea nell'organismo della famiglia.

L'oratore non nega che sintomi in questo senso si siano manifestati, ma occorrerà vedere se rappresentino una permanente trasformazione.

Ripete che egli attenderà il giudizio dei tecnici intorno a questi problemi, e su di esso fonderà le proposte da presentarsi al Parlamento.

Al senatore Arcoleo che ha alluso al Codice di procedura penale e ad un voto del Parlamento relativo allo stralcio di una parte di esso, risponde di essere bensì amico delle riforme graduali, del che ha già dato più di una prova, ma di essersi trovato al suo avvento al Ministero di fronte ad una speciale situazione di fatto.

Egli trovò un Codice su cui si era lungamente lavorato, che era già dinanzi ad una Commissione della Camera, la quale aveva già eletto il relatore nella persona dell'on. Villa. Ciò posto non gli sembrò opportuno di togliere a quella Commissione il suo lavoro e soltanto la pregò di sollecitare.

È lieto di poter dire al Senato che la relazione sul primo libro è già stata presentata e quella sul secondo seguirà fra breve; cosicchè tutto fa sperare che, alla ripresa dei lavori parlamentari, il progetto possa discutersi.

Osserva però che anche nella procedura penale e, ad esempio, per quanto riguarda la semplicità e celerità dei giudizi penali, non basta mutare la legge ma bisogna che muti il costume.

I senatori Arcoleo e Pierantoni hanno richiamato la sua attenzione sull'edificio di Castel Capuano, ed egli li assicura che cercherà di ottenere dal ministro del tesoro i fondi necessari per migliorare quei locali e che, per quanto riguarda la decenza di alcune sedi di giustizia, che purtroppo lasciano a desiderare, farà appello ai capi dei collegi giudiziari affinchè si preoccupino di soddisfare come si conviene, una esigenza così elementare.

Dirà una parola sul Codice di commercio per la parte che riguarda le Società commerciali.

Riconosce col relatore che in questa parte il detto Codice ha buone disposizioni che bisognerebbe fossero meglio osservare.

Richiamerà su questo punto l'attenzione delle competenti autorità

Crede che tutta l'attività che si svolge intorno alle Società commerciali dovrebbe essere presentata al magistrato con la forma del contraddittorio, il quale può essere integrato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Da ciò si avrebbero notevoli vantaggi, perchè il magistrato ha attitudine a risolvere questioni controverse, più che a ricostruire una questione in base ad un semplice documento che gli venga presentato.

Il senatore Guala ha alluso ad alcune manchevolezze della nostra Amministrazione giudiziaria in generale, ed ha portato in modo speciale la sua attenzione sulle Procure Regie dicendo perfino che in Italia non vi è pubblico ministero.

L'oratore riconosce che le condizioni del pubblico ministero non sono fra le più felici, ed egli si studia di migliorare il reclutamento.

Se l'on. Guala ha fatti concreti, lo prega di dargliene notizia, e lo assicura che non mancherà di provvedere.

Relativamente alla fiacchezza che il senatore Guala ha rimproverato al pubblico ministero per quanto riguarda i delitti che si collegano cogli scioperi, osserva che non è esatto che tutti questi delitti rimangano impuniti.

Proprio in questi giorni l'oratore ha purtroppo una continua corrispondenza, formata da rapporti di procuratori generali, che denunciano arresti nel Parmense, nel Piacentino, nel Pugliese.

GUALA (interrompendo). Non ha parlato di questi fatti.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Nota che per rispondere al senatore Guala deve pure riferirsi all'azione attuale del Pubblico Ministero. Prega inoltre il senatore Guala di considerare che si tratta di delitti collettivi e commessi contro collettività, cosicchè il Pubblico Ministero non può identificare personalmente i rei, ma deve attendere le denuncie.

Anche l'autorità politica deve essere sollecita ad informare il Pubblico Ministero dei delitti che avvengono.

Ad ogni modo assicura che richiamerà l'attenzione dei suoi dipendenti, perchè l'azione del Pubblico Ministero si svolga vigile e serena in difesa della legge.

Termina il suo discorso ringraziando tutti gli oratori delle espressioni cortesi avute per lui, e dichiarando che dalla benevolenza del Senato trarrà, nell'adempimento dei suoi doveri, eccitamento e conforto (Approvazioni vivissime).

GUALA. La risposta del ministro, per il quale egli ha deferenza e stima, non lo ha molto soddisfatto. L'on. Orlando ha cercato di scaricare la responsabilità del Pubblico Ministero sugli agenti di pubblica sicurezza.

Sono questi che debbono sul posto degli scioperi invigilare e deferire al procuratore del Re, se avvengono reati; ma il procuratore del Re può esigere che giorno per giorno l'autorità di pubblica sicurezza lo informi.

All'oratore è occorso due volte di sentire con gran dolore da persone autorevoli, e non certo appartenenti a partiti contrari al Governo, dire in occasioni di manifestazioni delittuose, tollerate: non tutti d'accordo! Se vi è una ruota del carro che non cammina, questa è il procuratore del Re; bisogna che il ministro cerchi di farla ben funzionare.

Osserva in ultimo essere necessario che si stabilisca una giurisprudenza per definire quando vi sia eccesso di libertà ed invasione della proprietà altrui.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia. Non ha messo in dubbio che manchevolezze da parte del pubblico ministero vi possano essere, nè ha inteso di scaricarne la responsabilità. Voleva affermare il concetto indiscutibile della cooperazione fra la pubblica sicurezza ed il pubblico ministero.

Dichiara che si occuperà con grande alacrità del problema proposto dal senatore Guala.

PIERANTONI. Ringrazia il ministro guardasigilli, e dice che si preoccupa della questione del divorzio; non comprende la competenza superiore dei tecnici in questa materia...

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia e dei culti (interrompendo). I tecnici consigliano il ministro, non il Parlamento.

PIERANTONI.. Osserva che questa riforma è matura negli studi e che è stata altre volte presentata al Parlamento allo stato di relazione.

La crede opportuna per rinforzare la moralità della famiglia.

Vorrebbe che fossero accettate anche da noi le idee che hanno trovato accoglienza nelle Conferenze dell'Aja.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rinvia il seguito della discussione a lunedì.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni transitorie intese a migliorare la carriera dei nocchieri di seconda classe e gradi corrispondenti del corpo Reale equipaggi:

Votanti 75
Favorevoli 72
Contrari 3

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909:

Votanti 74
Favorevoli 70
Contrari 4

(Il Senato approva).

Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio finanziario 1907-908:

Votanti 74
Favorevoli 69
Contrari 5

(Il Senato approva).

Autorizzazione a permutare una parte della piazza d'armi dei Bagnoli a Napoli con altro terreno della Società anonima «Ilva»:

Votanti 73
Favorevoli 68
Contrari 5

(Il Senato approva).

Autorizzazione a tradurre in regolare contratto un compromesso fra la R. marina e la Società «Cantieri navali riuniti» per permuta di terreni nel golfo di Spezia:

Votanti 72
Favorevoli 69
Contrari 3

(Il Senato approva).

Riscatto della stazione radiotelegrafica di San Cataldo (Bari):

Votanti 72
Favorevoli 67
Contrari 5

(Il Senato approva).

La seduta termina alle 18.15.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 30 maggio 1908

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta è aperta alle ore 14.10.

CIMATI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Lettura di proposte di legge.

CIMATI, segretario, legge le seguenti proposte di legge:

del deputato Cao-Pinna, per proroga del termine per una tombola telegrafica nazionale a favore degli Istituti ospitalieri di Cagliari;

dei deputati Masini, Montemartini ed altri, per la sospensione del dazio sul grano;

del deputato Credaro, per la fondazione di un istituto di mutualità per gl'insegnanti e i direttori delle scuole medie;

dei deputati Sili e Ciappi, per costituzione in comuni autonomi delle frazioni Ussita e Castelsantangelo del comune di Visso.

Interrogazioni.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'onorevole De Felice-Giuffrida circa l'aggressione a bastonate commessa da un delegato di pubblica sicurezza di Caltagirone contro il direttore del giornale *La Vedetta*.

Quel giornalista aveva pubblicato un articolo, in cui si contenevano allusioni a carico di una signorina.

Corse voce per la città che quelle allusioni riguardassero la figlia del delegato di pubblica sicurezza. Perciò questi, incontratosi con l'autore dell'articolo, lo percosse con un bastone.

Si tratta dunque di un diverbio privato, del quale si occupa ora l'autorità giudiziaria, e sul quale conviene quindi astenersi da qualsiasi apprezzamento.

Aggiungo che quel funzionario, per ragioni di opportunità, fu trasferito ad altra sede.

DE FELICE-GIUFFRIDA, afferma che i fatti non si svolsero quali furono riferiti al Ministero. Nessuna sconveniente allusione fu fatta a carico della figlia di quel funzionario.

Questi percosse il direttore di quel giornale, un povero operaio e per giunta zoppo, solo perchè professa idee socialiste. In ciò quel funzionario si fece strumento degli odî di chi, essendo prete, esercita le funzioni di sindaco della città, senza assumere l'ufficio, per non prestare giuramento di fedeltà al Sovrano (Commenti).

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, ripete che il fatto è quale l'ha narrato.

Protesta contro l'affermazione che l'autorità di pubblica sicurezza in Caltagirone sia mancipia di quel funzionante da sindaco.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Agnini circa l'estensione agli elettori amministrativi non residenti nel Comune, dove debbano votare, delle facilitazioni ferroviarie concesse agli elettori politici.

Dichiara che le tassative disposizioni vigenti vietano assolutamente questa estensione.

La questione dovrebbe essere risoluta con una legge speciale, della quale il Governo non vede per ora l'opportunità.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, si associa all'onorevole sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, notando trattarsi di grave questione, che potrà formare oggetto di studio; ma facendo fin d'ora ampie riserve circa l'opportunità di considerare alla stessa stregua, per gli effetti delle riduzioni ferroviarie, le elezioni politiche e le elezioni amministrative.

AGNINI, afferma opportuna e doverosa l'estensione da lui invocata, essendo ingiustificabile la presente disparità di trattamento fra gli elettori politici e quelli amministrativi.

Non comprende che si vogliano negare ai cittadini, che si recano a compiere un dovere civico, quelle riduzioni, che si accordano tanto facilmente in occasione di feste sportive o di solennità religiose.

Convertirà l'interrogazione in interpellanza.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, avverte che le riduzioni, cui allude l'onorevole interrogante, sono contemplate e permesse dalla legge.

Risponde quindi all'on. Treves circa il completamento del Consiglio superiore del traffico con la nomina del rappresentante dei sodalizi della stampa.

Nota che il rappresentante della stampa dovrebbe essere nominato nei modi da determinarsi dal regolamento.

Annuncia però che, anche prima che il regolamento sia pubblicato, sarà possibile, per trattative intervenute coi sodalizi della stampa, procedere senz'altro alla nomina di questo rappresentante.

TREVES confida che le parole dell'onorevole sottosegretario di Stato conducano alla desiderata unione, in questa circostanza, delle varie associazioni di stampa. Confida pure che, in attesa del regolamento, sarà possibile addivenire alla designazione del rappresentante della classe.

Svolgimento di una proposta di legge.

TESO, svolge, anche a nome del deputato Donati, una proposta di legge per la costituzione in comune di Asigliano frazione del comune di Orgiano.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, consente che sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE pone a partito le conclusioni della Giunta delle elezioni sulla elezione del collegio di Trapani (eletto Nasi).

La Giunta propone l'annullamento della elezione per la incapacità dell'eletto, colpito da interdizione dei pubblici uffici.

(La Camera approva).

Dichiara vacante il Collegio di Trapani.

(La seduta è sospesa alle 14.50 e ripresa alle 15).

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 19 luglio 1906, recante provvedimenti per i sottufficiali ».

MARAZZI è favorevole al disegno di legge il quale tende a correggere alcuni difetti, che l'esperienza ha rivelato nella legge vigente.

È però convinto che, anche dopo queste modificazioni, le disposizioni adottate risulteranno inadeguate allo scopo

La carriera dei sottufficiali non può esser fine a sè stessa. La posizione di sottufficiale non può che considerarsi come essenzialmente transitoria.

Il sottufficiale deve necessariamente abbandonare il servizio in età ancora valida.

Ora è chiaro che egli non può godere che di una misera pensione di riposo, la quale pur tuttavia, durando molti anni, pesa gravemente sul bilancio.

Si è perciò sperimentato il sistema di riservare agli ufficiali congedati alcune carriere civili, ma anche questo sistema ha creato non pochi inconvenienti.

Si è tentato anche l'altro sistema di tenere, con vario grado od ufficio e con molteplici agevolazioni, quanto più è possibile, i sottufficiali sotto le armi.

Ma questo sistema è gravido esso pure di molteplici inconvenienti.

Non vi è dunque che una sola logica soluzione: quella di aprire ai sottufficiali l'adito al grado di ufficiale subalterno, ad esempio di quanto già si fa in altri paesi.

In tal modo si conseguirebbe anche il rilevantissimo vantaggio di affrettare la carriera degli ufficiali provenienti dalle scuole militari, e di far sì che essi più sollecitamente, epperò in più giovane età, potessero ascendere agli alti comandi.

L'oratore propugna, in sostanza, il ritorno ad un sistema, che in passato fu già applicato nel nostro esercito e vi fece ottima prova, come è tuttora applicato con risultati eccellenti nell'arma dei carabinieri.

Segnala in questo senso un ordine del giorno approvato dal Senato ed accettato dal Governo.

Confida che il ministro vorrà prossimamente tradurre in atto i concetti ora esposti (Benissimo).

GALLI, notando come per tanto tempo i caporali maniscalchi siano stati lasciati senza carriera, si compiace che finalmente siasi provveduto a migliorare le loro condizioni.

CASANA, ministro della guerra, premette che il corpo dei sottufficiali è benemerito dell'esercito e del paese.

Riconosce l'importanza del problema sollevato dall'on. Marazzi e condivide le idee da lui propugnate.

Osserva però che per tradurle in atto si debbono superare non poche difficoltà.

Assicura ad ogni modo che il Ministero farà tale problema oggetto del più attento studio.

Ringrazia l'on. Galli delle sue dichiarazioni.

MARAZZI, per fatto personale, dichiara di riconoscere egli pure le benemerenze dei nostri sottufficiali.

DI SALUZZO, relatore, osserva che colla legge dello scorso anno, con quella del 1907 e con questa, si tende precisamente ad assicurare ai nostri sottufficiali una posizione ed una carriera.

Esprime il convincimento che, dopo le ultime riforme, i desideri della classe dei sottufficiali possano ritenersi pienamente sodisfatti.

In alcune riserve circa il sistema propugnato dall'on. Marazzi; sistema che non è stato adottato che dalla Francia.

Esorta la Camera ad approvare il disegno di legge.

LEALI, propone un'aggiunta nel senso che la legge abbia effetto dal primo ottobre 1907 pei marescialli proposti per l'avanzamento.

CASANA, ministro della guerra, non può dare alla legge forza retroattiva.

LEALI, non insiste.

(Gli articoli del disegno di legge sono approvati senza discussione).

Presentazione di un disegno di legge.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, presenta un disegno di legge per concessione di indennizzo alla famiglia dell'ingegnere Enrico Bianco, Regio ispettore aggiunto nel ruolo transitorio del Regio ispettorato generale delle strade ferrate.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa pel Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909.

ABOZZI si riserva di trattare in altra occasione del complemento e del raccordo delle linee sarde, e del riscatto di quella rete ferroviaria.

Richiama intanto l'attenzione della Camera e del Governo sulle condizioni presenti del servizio ferroviario in Sardegna.

Afferma che i contratti sono onerosi per lo Stato e tali da ostacolare lo sviluppo del traffico; gli itinerari intesi ad allungare il percorso e ad allontanare le stazioni dai centri abitati; gli orari irragionevoli; le tariffe onerose; la velocità minima, mancando non solo i treni diretti, ma perfino i treni *omnibus* propriamente detti, tutto il servizio essendo fatto con treni misti; soppressa nelle linee secondarie la seconda classe.

Insiste sulla necessità di ribassare le tariffe, coll'adozione delle tariffe differenziali, e di aumentare la velocità dei treni, istituendo in pari tempo una terza coppia.

Raccomanda anche l'adozione delle tariffe cumulative, ricordando le promesse fatte dall'onorevole ministro alla Deputazione sarda, ed esprimendo la fiducia che egli pervenga a superare le eventuali difficoltà.

Osserva poi che con un po' di buon volere sarebbe facile l'istituire alcuni treni accelerati e alcune vetture in servizio continuativo.

Confida, ad ogni modo, che i miglioramenti, che saranno per adottarsi, riguarderanno così l'una come l'altra Provincia.

Approva il sistema, adottato in queste bilancio, di comprendere in solo capitolato le spese per diverse bonifiche, ritenendo che in tal modo sarà possibile spingere i lavori con maggiore sollecitudine.

Ritiene però che gli stanziamenti siano insufficienti, almeno per quanto riguarda le bonifiche sarde, accennando in particolar modo alla bonifica di Terranova, ed a quella di Alghero che con rammarico trova esclusa dal presente bilancio.

Così pure lamenta che non sia inscritto in questo bilancio alcuno stanziamento per sussidi a quei Comuni, che, come Tempio ed Alghero, vanno incontro ad ingenti spese per fornirsi di acqua potabile.

Raccomanda infine che si ponga mano sollecitamente ai lavori per la sistemazione del porto di Terranova, indicendo l'appalto nel più breve termine possibile.

Confida che le sue raccomandazioni saranno favorevolmente accolte in nome della solidarietà nazionale (Approvazioni — Congratulazioni).

ORLANDO SALVATORE. Segnala la grande importanza della questione della navigazione fluviale, che è ormai, per quantità di studi, matura per essere risolta, e corrisponde ai desideri ed agli interessi di gran parte d'Italia, potendosi con essa raggiungere grande economia nei trasporti.

Ricorda l'estensione della navigazione fluviale all'estero ed i suoi continui incrementi, mentre in Italia ci troviamo ora in condizioni molto inferiori a quelle del passato.

Accenna a questo proposito a particolari esempi della Valle Padana, della Toscana ed altri, sostenendo che con spese limitate sarebbe possibile rendere di nuovo utilmente servibili le vie fluviali esistenti.

Crede perciò necessarie, per raggiungere questo scopo, alcune modificazioni alla legge organica del 1865, nel senso di abolire i principio della gratuità delle vie fluviali, che va tutto a detrimento della loro manutenzione.

Soggiunge che siffatta gratuità è ormai abolita o tende ad esserlo in tutti quanti i paesi, e che in Italia, con un pedaggio di un centesimo per tonnellata-chilometro, si potrebbe avere fin da ora un reddito di cinque milioni.

Accenna poi alla gestione dei porti, sostenendo che per le mutate condizioni dei trasporti e per le necessità della navigazione si dovrebbe giungere al concetto di una completa autonomia, lasciando ai porti le entrate che provengono dalle tasse marittime con obbligo di destinarle al loro incremento.

In attesa che si venga a questa riforma raccomanda che le Amministrazioni e gli enti locali possano far sentire nei consessi direttivi centrali la voce degli interessi speciali affidati alla loro tutela (Benissimo — Congratulazioni).

CAVAGNARI dichiara di non credere indispensabile l'autonomia per assicurare ai grandi porti il modo di intensificare i loro traffici, e che in ogni modo, pure accettando il criterio di massima, bisogna applicarla in guisa da averne i maggiori benefizi.

Accenna più specialmente ai molti inconvenienti che l'applicazione del concetto dell'autonomia ha prodotti nel porto di Genova, dove il traffico, interrompendo un movimento ascensionale che durava da quarant'anni, è ora in un periodo di non discutibile decrescenza.

Dice che l'incremento di un porto è proporzionato non alla misura delle tasse marittime, ma allo sviluppo delle sue banchine e alla rapidità delle operazioni di carico e scarico: e nota, per esempio, che il cotone e il carbone per la Lombardia hanno abbandonato Genova per rivolgersi ad altri porti e non tutti italiani. (Commenti).

Si unisce alla Giunta generale del bilancio nel rilevare che il raggruppamento degli stanziamenti pei vari capitoli è di dubbia legalità, e in ogni modo diminuisce il diritto e la funzione di controllo del Parlamento.

Raccomanda al ministro di tener conto delle condizioni economiche delle provincie per ciò che ha tratto al corso dello Stato nella costruzione delle strade ordinarie in dipendenza della legge del 1881; e di affidare alle provincie medesime la manutenzione delle strade comunali obbligatorie che sono quasi interamente abbandonate.

Richiama altresì l'attenzione del ministro sui ritardi e sulle lungaggini che a Roma si debbono lamentare nell'andamento dei lavori del palazzo di giustizia e del monumento a Vittorio Emanuele.

Accenna per ultimo alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'amministrazione ferroviaria, augurando che essa possa e sappia esercitare con maggiore efficacia la missione alla quale è per sua natura chiamata (Approvazioni).

GALLINO rileva anzitutto come il bilancio attuale porti un notevole aumento di spesa, specie per ciò che si riferisce all'azienda ferroviaria, augurandosi che ciò valga a far superare quella grave crisi che costituisce una seria minaccia alla fortuna economica del paese.

Approva il raggruppamento di stanziamenti dei vari capitoli, manifestando però il desiderio che sia comunicata alla Camera una precisa statistica dei residui.

Afferma essere necessaria una pronta e radicale riforma delle varie leggi che disciplinano il regime delle acque pubbliche, nel senso di utilizzare, più che oggi non avvenga, la enorme forza che è possibile ricavarne; tenendo conto dei voti degli interessati e dei competenti.

Rileva altresì essere necessaria la riforma della legge 20 giu-

gno 1865, specie per le espropriazioni imposte dalle opere pubbliche: riforma inspirata al concetto di meglio garantire gli interessi dello Stato, delle opere pie e dei comuni, visto che non risposero allo scopo nè la legge di Napoli, nè quella di Roma.

Approva il criterio di attivare la costruzione delle strade ordinarie a beneficio dei comuni isolati, ma prega il ministro di crescere lo stanziamento annuo destinato a questo scopo (Approvazioni).

Votazione segreta.

CIMATI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione segreta sul seguente disegno di legge:

Modificazioni alla legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali.

Favorevoli 185
Contrari 35

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abozzi — Agnini — Alessio Giulio — Aprile — Artom — Avellone.

Baccelli Alfredo — Badaloni — Baranello — Barracco — Barzilai — Battelli — Benaglio — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bissolati — Bolognese — Bona — Bonicelli — Boselli — Botteri — Brunialti.

Cacciapuoti — Calissano — Calleri — Calvi Gaetano — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Cardàni — Carnazza — Casciani — Cavagnari — Celli — Cerulli — Cesaroni — Chimirri — Chiozzi — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Ciccarone — Cimati — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Cornaggia — Cornalba — Costa Andrea — Cottafavi — Credaro — Curioni.

Da Como — Dagosto — D'Alife — Dal Verme — Dari — De Amicis — De Asarta — De Bellis — De Felice-Giuffrida — De Gennaro — De Giorgio — Del Balzo — Della Pietra — Dell'Arenella — De Marinis — De Michele-Ferrantelli — De Michetti — De Nava — De Novellis — De Riseis — De Seta — De Tilla — De Viti-De Marco — Di Cambiano — Di Lorenzo — Di Saluzzo — Di Stefano Giuseppe.

Facta — Faelli — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Fasce — Fazi Francesco — Fazzi Vito — Felissent — Fera — Ferraris Maggiorino — Florena — Fortis — Fortunati Alfredo — Fulci Nicolò — Fusinato.

Galli — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Gattorno — Giaccone — Giardina — Giolitti — Giovagnoli — Giovanelli — — Girardi — Giunti — Goglio — Gorio — Grassi-Voces — Groppi — Grippo — Guastavino — Gucci-Boschi — Guerci — Guicciardini.

Jatta.

Lacava — Larizza — Leali — Lucernari — Lucifero Alfonso — Luzzatto Riccardo.

Malcangi — Mango — Manna — Marazzi — Maresca — Margaria — Marinuzzi — Marsengo-Bastia — Martini — Masciantonio — Masi — Mazziotti — Meardi — Mendaia — Mezzanotte — Miliani — Montagna — Montemartini — Morando — Morgari — Moschini.

Negri de Salvi — Nitti.

Odorico — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Ottavi.

Pais-Serra — Pala — Paniè — Pascale — Pavia — Pellecchi — Pistoja — Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico.

Rasponi — Rava — Riccio Vincenzo — Ridola — Rienzi — Rizza Evangelista — Rizzetti — Rizzone — Romanin-Jacur — Romussi — Roselli — Rossi Gaetano — Rubini — Ruffo.

Salandra — Santamaria — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Scano — Scaramella-Manetti — Schanzer — Sili — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Soulier — Staglianò — Strigari.

Tecchio — Tedesco — Teodori — Teso — Testasecca — Tinozzi — Todeschini — Torlonia Giovanni — Torlonia Leopoldo — Torrigiani — Treves — Turati.

Valentino — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Ventura — Verzillo — Villa — Visocchi.

Wollemborg.

Zaccagnino.

Sono in congedo:

Abbruzzese — Abignente — Albertini — Aliberti — Angiolini.

Battaglieri — Bernini — Bettòlo — Bracci.

Callaini — Campi-Numa — Campus-Serra — Capece-Minutolo — Cappelli — Cassuto — Chiesa — Coffari — Cortese — Costa-Zenoglio.

D'Alì — Danieli — D'Aronco — Donati.

Falaschi — Farinet Alfonso — Ferraris Carlo.

Ginori-Conti — Giuliani — Graffagni — Gussoni.

Lucifero Alfredo.

Majorana Angelo — Majorana Giuseppe — Malvezzi — Manfredi — Maraini Clemente — Marghieri — Mauri — Melli — Merci — Mirabelli — Modestino — Molmenti — Montauti — Monti-Guarnieri — Morpurgo.

Nuvoloni.

Orioles.

Papadopoli — Pellerano — Pini — Pinna — Pipitone — Poggi — Pozzo Marco.

Quistini.

Raccuini — Raggio — Raineri — Rastelli — Ravaschieri — Rebaudengo — Resta-Pallavicino — Rosadi — Rovasenda.

Sanarelli — Santini — Scalini — Scorciarini-Coppola — Sormani — Spallanzani — Stoppato.

Targioni.

Vendramini — Veneziale — Vetroni.

Weil-Weiss.

Sono ammalati:

Arnaboldi.

Bottacchi — Buccelli.

Calvi Giusto — Campi Emilio.

De Luca Paolo Anania.

Fortunato Giustino.

Massimini.

Pilacci.

Rizzo Valentino — Rossi Enrico — Rossi Teofilo.

Assenti per ufficio pubblico.

Daneo.

Fili-Astolfone.

Lucifero Alfredo.

Rossi Luigi.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE, avverte che, non essendo fatta istanza per svolgimento di interpellanze, lunedì continuerà la discussione del bilancio sui lavori pubblici.

Presentazione di relazione.

CALISSANO presenta la relazione sul disegno di legge: « Costruzione e concessione di ferrovie ».

TESO presenta la relazione sui seguenti disegni di legge: primo, per la creazione di un ufficio internazionale d'igiene pubblica; secondo, per modificazioni agli organici del personale forestale.

ODORICO presenta la relazione sul disegno di legge: Erogazione della giornata di stipendio dei maestri elementari.

FALLETTI presenta la relazione sul disegno di legge: Maggiore assegnazione per eseguire la convenzione con la Francia per la reciproca protezione degli operai.

BERGAMASCO, presenta la relazione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge 14 luglio 1907 sulle spese militari fin al 30 giugno 1910.

La seduta termina alle ore 19.

DIARIO ESTERO

La prossima visita del re Edoardo d'Inghilterra allo Imperatore di Russia ha suscitato non pochi malumori nei partiti estremi dei due paesi. Son note le interpellanze nella Camera inglese dei deputati socialisti avverso la visita e per sapere la portata di essa. Ora si ha da Pietroburgo che la stampa reazionaria muove una forte opposizione alla visita di re Edoardo. Lo *Swiet* si occupa degli attacchi diretti contro il convegno di Reval dal partito operaio alla Camera dei comuni inglese ed osserva che nè il presidente dei ministri, Asquith, nè la maggioranza della Camera ritennero necessario di protestare contro le offese lanciate dal partito operaio allo Czar, ciocchè si spiega con la inimicizia tradizionale degli uomini politici inglesi per la Russia. Tatti i partiti inglesi sono da tempo immemorabile sempre pronti a congiurare contro la Russia. Una nuova prova è fornita dall'indulgenza usata verso il partito operaio. Il giornale chiude dicendo che nonostante la venuta di re Edoardo in Russia, non sarà possibile un'amicizia anglo-russa.

Il *Ruskoie Snamia* scrive che l'Inghilterra è la nemica mortale della Russia e perciò si deve respingere qualsiasi avvicinamento tra la Russia e l'Inghilterra.

*
* *

Il nuovo Re di Svezia è giunto ieri a Berlino per fare la sua visita all'Imperatore Guglielmo.

Il Re Oscar e la Regina furono entusiasticamente accolti dalla popolazione tedesca. Nel castello imperiale vi fu ieri sera un pranzo di gala, al termine del quale l'Imperatore Guglielmo brindò al Re dandogli il benvenuto in nome suo e dell'Imperatrice.

L'Imperatore ringraziò il Re per la sua visita che è prova della continuazione delle relazioni amichevoli che da molte generazioni legano le due case e le due nazioni.

L'Imperatore terminò dicendo che la Germania e la Svezia sono animate da sentimenti pacifici e tendono a mantenere la tranquillità e la sicurezza nell' Europa settentrionale.

Il Re di Svezia rispose ringraziando della splendida accoglienza e ricordando i legami di sincera amicizia che univano suo padre a Guglielmo I e ai suoi successori.

Il Re quindi accennò al progresso intellettuale e materiale fatto dall'Impero tedesco dacchè è salito al trono Guglielmo II e terminò dicendo:

« Mediante i trattati riguardanti il Mare del Nord e il Mar Baltico e che servono al consolidamento della pace del mondo intiero, i nostri due paesi sono entrati in un'unione più stretta. Sono sicuro che quei trattati contribuiranno a far tutelare efficacemente gl'interessi dei nostri due paesi e a stringere viepiù le buone relazioni esistenti fra essi ».

*
* *

Le ultime notizie dal Marocco confermano il gran successo del pretendente Mulai-Hafid e già dei corrispondenti da Tangeri dicono che il Sultano Abdel-Aziz, innanzi al volere della nazione, alla defezione delle sue truppe ed all'attitudine neutrale assunta dalla Francia, sia venuto nella determinazione di abdicare. Se ciò si verificasse, il suo successore di diritto, come lo è già di fatto, sarebbe Mulai Hafid.

La stampa francese è molto preoccupata per le conseguenze di un tale avvenimento ed aspetta con impazienza la discussione che deve aver luogo alla Camera, fra oggi o domani a riguardo delle interpellanze sulle istruzioni date dal Governo al generale D'Amade, nel caso dell'assunzione al trono di Mulai Hafid.

FESTE DELLA SCIENZA

A Torino, nell'aula magna della R. Accademia veterinaria, ebbe luogo la celebrazione della festa per il cinquantenario della fondazione della R. Società nazionale ed Accademia veterinaria.

Erano presenti alla solenne cerimonia S.E. il sottosegretario di Stato, on. Sanarelli, il comandante il corpo d'armata, generale Barbieri, il capitano di fregata, conte Enrico Marenco di Moriondo, in rappresentanza di S. A. R. il duca di Genova, il prefetto, l'on. Daneo, il rettore dell'Università e moltissime altre autorità e notabilità.

Assistevano pure quasi tutti i veterinari provinciali di Genova e di Pavia, una larga rappresentanza di ufficiali veterinari, tutti i professori della scuola veterinaria ed uno stuolo numerosissimo di allievi.

Sopra il tavolo presidenziale si ammirava una grande medaglia d'oro da offrire a S. M. il Re ed una pergamena destinata a S. E. Giolitti.

Il discorso inaugurale fu pronunziato dal comm. Brusasco. Indi il segretario generale prof. Mazzini lesse le adesioni, anche queste numerosissime, tra cui quelle delle LL. EE. il presidente del Consiglio Giolitti, i ministri Casana e Rava e degli on. Albertini e Paniè.

Parlarono poscia S. E. il sottosegretario di Stato Sanarelli, il prefetto ed il comm. Rinaudo a nome del sindaco di Torino.

Quindi i professori Mazzini e Tabusso, rispettivamente segretario generale e segretario aggiunto della R. Accademia veterinaria italiana, tennero due conferenze. I due discorsi illustrativi della cronistoria della Società nei suoi cinquanta anni di vita dal punto di vista professionale e scientifico furono molto applauditi.

Alle ore 14 ebbe luogo una grande adunanza di tutti i veterinari intervenuti.

Nella serata vi fu un cordiale banchetto.

*** Alla scuola superiore enologica di Conegliano venne ieri commemorato il suo illustre fondatore Giambattista Cerletti, strenuo iniziatore e propugnatore dei progressi enologici d'Italia. Il prof. Giuseppe Cuboni pronunziò un applaudito discorso. Indi venne scoperta una lapide con un busto in bronzo del prof. Cerletti sulla facciata della scuola.

Erano presenti alla cerimonia il prefetto rappresentante S. E. il ministro Cocco-Ortu, le autorità civili e militari, numerosi professori ed antichi studenti.

Gli onorevoli Bertolini, Luzzatti e Sanarelli, vari senatori e deputati e numerose rappresentanze di associazioni agrarie si associarono alla solenne commemorazione.

*** L'on. Guido Baccelli, ieri, tenne una conferenza nell'anfiteatro degli Istituti clinici di perfezionamento, in Milano.

Erano fra i presenti numerose ed illustri personalità scientifiche e molte signore.

L'on. Mangiagalli presentò l'oratore con un applaudito discorso, ringraziando l'on. Baccelli di aver voluto con la sua dotta parola iniziare il ciclo di conferenze che costituiranno il corso accelerato istituito per i medici pratici. Lesse pure un telegramma di S. E. il ministro Rava esprimente saluti affettuosi per il conferenziere ed un augurio fervidissimo per l'Istituto.

Accolto quindi da lunghe acclamazioni prese la parola l'on. Guido Baccelli che, dopo un caldo saluto a Milano e una lode all'Iniziativa degli Istituti clinici, entrò nel tema della sua conferenza parlando della diagnosi anatoma-clinica delle malattie di cuore.

L'oratore venne, alla fine del suo discorso, applaudito con grande entusiasmo.

*** A Bologna, sabato mattina, nella grande aula delle esercitazioni pratiche dell'Istituto di chimica-farmaceutica della Università, per iniziativa dei discepoli antichi e nuovi, fu festeggiato il 25° anno di insegnamento universitario del prof. Dioscoride Vitali.

Erano presenti le autorità universitarie, il sindaco, il prefetto, molte rappresentanze di associazioni scientifiche e professionali ed un numerosissimo pubblico composto di signore, di notabilità cittadine, di studenti.

Il prof. Vitali entrò nell'aula per la consueta lezione e fu accolto da una lunga ovazione. Dopo la lezione il presidente del Comitato prof. Venturoli, a nome dei discepoli e ammiratori, presentò, accompagnandola con affettuose parole, una grande medaglia d'oro commemorativa ed un indirizzo in una pergamena artisticamente miniata.

Indi parlarono il rettore, il sindaco, il senatore Righi, il professor Ciamician ed altri. I farmacisti del R. esercito presentarono per ultimi anche essi una pergamena.

Rispose a tutti, ringraziando commosso, il prof. Vitali, il quale per la circostanza ha istituito un premio annuo perpetuo per lo incremento degli studi chimico-farmaceutici.

S. E. il ministro Rava incaricò il rettore prof. Puntoni di rappresentarlo ed inviò un telegramma di adesione.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha ricevuto, ieri, una rappresentanza del Comitato dell'Esposizione agricola di Catania che gli espresse i rinnovati sensi della gratitudine del Comitato per avere dato con la sua presenza all'inaugurazione solennità ed importanza all'Esposizione.

Vennero presentate al Sovrano una grande medaglia d'oro, una ricca ed artistica pergamena ed una copia dell'albo-ricordo dell'Esposizione, riccamente rilegato in marocchino.

Sua Maestà s'intrattenne per oltre mezz'ora affabilmente con tutti i componenti la Commissione.

Le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Genova, a chiusura delle feste per le loro nozze d'argento hanno dato, ieri, nel castello di Agliè, un ricevimento a 150 rappresentanti delle Associazioni popolari di Torino.

La musica della R. marina di Spezia si era recata per l'occasione ad Agliè. Gli invitati sfilarono sul piazzale del castello dinanzi alle LL. AA. RR. che si trattennero affabilmente con essi. Venne quindi servito sulla terrazza un pranzo al quale assistettero anche i Duchi.

Ieri sera sul piazzale gremito di persone, recatevisi anche dai paesi vicini, la musica della R. marina eseguì uno scelto programma.

Servizio di Corte. — Per il corrente giugno il servizio di Corte venne così stabilito:

Casa militare di S. M. il Re: Aiutante di campo generale (incaricato delle funzioni) capitano di vascello Garelli - Aiutanti di campo: maggiore Camicia (prima quindicina), maggiore Cittadini (seconda quindicina).

Casa civile di S. M. il Re: Mastri di cerimonia di Corte Duca Cito di Torrecuso (di servizio), Lante della Rovere (sotto servizio), conte Premoli e marchese Borea d'Olmo (a disposizione).

Casa civile di S. M. la Regina: Dama di Corte duchessa d'Ascoli, gentiluomo di Corte duca d'Ascoli.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato per questa sera, in seduta pubblica, alle ore 21.

Le feste sportive di Roma. — Le molteplici feste costituenti il vasto programma prefissato tra l'Istituto per l'educazione fisica, hanno proceduto egregiamente fra il plauso dal pubblico in questi due ultimi giorni.

Alla gara di spada da terreno tenutasi sabato mattina a Villa Umberto, nel « Viale dei daini », intervenne S M. il Re, ricevutovi dal prof. Romano Guerra, rappresentante l'Istituto di educazione fisica, dal conte Ravaschieri, presidente della sezione di scherma, dall'on. Gesualdo Libertini e dal colonnello Salonna.

S. M. il Re assistette agli assalti di ciascun gruppo.

Al concorso metodico presenziò S. E. il sottosegretario alla pubblica istruzione on. Ciuffelli, accompagnato dal capo divisione della educazione fisica comm. Vittore Ravà.

S. E. assistette ad una lezione intrattenendosi con il presidente prof. Pagliani e con i giurati.

*** La festa dei fiori a villa Corsini, una delle parti più geniali e attraenti del programma, fu riuscitissima Vi intervennero S. E. Mirabello, l'assessore Tonelli. Un pubblico numerosissimo, vario, fra cui molte signore, vi accorse.

Lo svariato programma riuscì di piena soddisfazione; il concerto comunale e quello dei granatieri rallegrarono piacevolmente la festa: il torneo di lotta, gli esercizi atletici e le gare di diabolo divertirono ed interessarono il pubblico.

*** Nella giornata di ieri, oltre che la continuazione del concorso metodico, dei campionati di tiro a segno e gare di scherma di spada di terreno, si ebbero le gare per i campionati podistici nazionali.

La maggiore attrattiva della giornata venne costituita dalle grandi feste che si svolsero sui ridenti colli di Albano, nel cui lago, come annunziossi, vennero eseguite nella mattinata le gare di nuoto e nel pomeriggio le regate nazionali.

Anche le manovre ciclistiche promosse dall'*Audax* sono riuscite interessanti e senza alcun inconveniente; così pure bene riuscirono i campionati podistici a Villa Umberto I e le gare di tiro a Tor di quinto.

In memoria del generale Cavalli. — A Torino, nel cortile dell'Accademia militare, venne inaugurato, l'altro ieri, un busto del generale Giovanni Cavalli.

Erano presenti le LL. AA. RR. il duca d'Aosta e il duca di Genova, S. E. il sottosegretario di Stato, generale Segato, il comandante il Corpo d'armata, generale Barbieri, la figlia del Cavalli, signora Cavalli-Voli, con le figlie, numerosi generali e molti ufficiali di tutte le armi. Per il Senato vi erano gli onorevoli senatori Di Sambuy, Rignon, generale Doncieu, Pinelli e prof. D'Ovidio; per la Camera gli onorevoli deputati Daneo e Albertini. Assistevano pure il prefetto e tutte le autorità.

S. E. il generale Segato, prima che cominciasse la cerimonia, comunicò un telegramma del ministro della guerra, Casana, il quale, trattenuto a Roma, lo delegava a rappresentarlo per rendere omaggio alla memoria del valoroso soldato e dell'illustre scienziato.

Dopo un breve discorso del generale Pastore pronunciò un'applaudita commemorazione il generale Allason.

Indi presero la parola il prof. D'Ovidio per l'Accademia delle scienze e l'avv. Montani, sindaco di Novara, che portò il saluto della città natale del Cavalli; il senatore Di Sambuy per il Senato, l'on. Daneo per la Camera, i quali ricordarono come il Cavalli partecipasse alle sue assemblee.

Parlarono poscia anche il capitano di artiglieria Turano che

ha portato un caldo saluto dei giovani artiglieri e per ultimo il generale Mangiagalli, ispettore generale dell'artiglieria.

Prima che la riunione si sciogliesse, il sottosegretario di Stato, generale Segato annunciò che sarà pubblicata una disposizione Ministeriale colla quale verrà ordinato che tutti gli scritti del Cavalli, raccolti nell'Accademia delle scienze, siano riuniti in un volume.

Nel cortile dell'Accademia erano schierati gli allievi con bandiera.

Feste benefiche. — Il comm. Tittoni, presidente della Sezione romana dell'Associazione nazionale pel movimento dei forestieri, ha versato al sindaco di Roma, comm Ernesto Nathan, la somma di lire diciottomilaquattro e centesimi ottanta a beneficio dell'istituendo Ospizio di mendicità, quale ricavato netto dal Corso dei fiori datosi il 6 maggio decorso nella villa Umberto I.

Nelle scuole municipali. — Un manifesto del sindaco di Roma informa che il 30 corr. incominceranno gli esami di maturità nelle scuole elementari comunali.

Le norme opportune per l'ammissione sono visibili presso il segretariato generale.

Al Corea. — Malgrado le feste sportive ed i voli del Delagrange, un numeroso a scelto pubblico assistè, nel pomeriggio di ieri, al secondo ed ultimo concerto diretto dal chiaro maestro Eduardo Mascheroni ed eseguito dall'orchestra municipale nell'anfiteatro Corea.

Il Mascheroni fu molto festeggiato tanto come direttore che quale compositore per il bellissimo pezzo orchestrale da lui composto *Piccola suite* assai gustato dall'intelligente uditorio.

Applauditissima la *Sinfonia* n. 39 del sommo Mozart; non meno applaudita la *Rapsodia* del Lalo e gli applausi giunsero al colmo per la esecuzione del poema sinfonico *Till Eulenspiegel* dello Strauss, che il pubblico, malgrado le sue insistenti richieste, non potè riascoltare.

Chiuse il concerto la *Sinfonia* dell'opera *La Gazza ladra* di Rossini che provocò nuove ovazioni al Mascheroni ed all'orchestra da lui così bene diretta.

Domenica prossima, vi sarà altro concerto diretto dal sig. Ottavio De Piccolellis, il quale sebbene, non professionista è valente al pari di parecchi grandi maestri direttori d'orchestra.

Servizi postali. — L'ufficio postale italiano di Costantinopoli venne oggi aperto al pubblico.

Disastro tramviario. — Ieri, alle 17.30, una vettura del tram interprovinciale tra Lodi e Treviglio, giunta presso la Cascina del Monastero, precipitò dalla scarpata.

Il macchinista rimase gravemente ferito, venticinque persone ferite, otto delle quali gravemente.

Movimento commerciale. — Il 30 maggio decorso, a Genova furono caricati 914 carri, di cui 328 di carbone pel commercio e 80 per l'amministrazione ferroviaria; a Venezia 372, di cui 113 di carbone pel commercio e 88 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona ne furono caricati 279, di cui 166 di carbone pel commercio e 46 per l'amministrazione ferroviaria; a Livorno 228, di cui 86 pel commercio e 44 per l'amministrazione ferroviaria; a Spezia 103, di cui 62 di carbone pel commercio e 25 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — Tre divisioni della forza navale del Mediterraneo hanno intrapreso una crociera nel Mediterraneo orientale, che durerà fino alla prima decade di luglio.

L'itinerario comprenderà una sosta a Nauplia, la visita agli ancoraggi di qualcuna delle Cicladi e dell'isola di Creta e l'approdo nel porto di Alessandria di Egitto.

⁂ La R. nave *Palinuro* è giunta ad Alicante.

Marina mercantile. — Proveniente da Buenos-Aires, Santos e Teneriffa, ha transitato da Gibilterra il postale *Bologna*, della Società di navigazione a vapore *Italia*, diretto a Genova.

Il piroscafo *Re d'Italia*, del Lloyd sabaudo, è partito da Gibilterra venerdì scorso per Santos.

È giunto a New York il *Liguria* della N. G. I. Da Singapore ha proseguito per Hong-Kong l'*Ischia* della stessa Società. L'*Argentina* della Veloce ha proseguito da Barcellona per Buenos Aires. Il *Brasile* della stessa Società ha transitato da Capo Sagres per Genova. Da Port Said ha proseguito per l'Italia il *Levanzo* della N. G. I. e da Aden per Bombay il *R. Rubattino* della stessa Società. Il *Ravenna* della Società Italia è partito da Buenos Aires per Genova. Il *Tommaso di Savoia* del Lloyd sabaudo ha proseguito da Santos per Genova

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 30. — A mezzogiorno nel castello di Schoenbrunn ha avuto luogo la solenne cerimonia dell'omaggio dell'esercito all'Imperatore in occasione del suo giubileo.

Vi hanno partecipato gli arciduchi presenti a Vienna, generali, ammiragli, ufficiali di stato maggiore ed ufficiali superiori rappresentanti dell'esercito, delle due Landwehr e della marina da guerra.

L'arciduca Francesco Ferdinando ha pronunciato un discorso esprimendo le felicitazioni dell'esercito e della marina all'Imperatore in occasione del suo giubileo.

L'Imperatore ha risposto ringraziando.

Indi l'arciduca Francesco Ferdinando ha rimesso all'Imperatore un grosso volume commemorativo illustrante la forza armata dell'Austria-Ungheria negli ultimi 60 anni.

L'Imperatore ha poi ricevuto le felicitazioni delle delegazioni di quei reggimenti, di cui egli è capo da 60 anni. Queste delegazioni erano composte del comandante del reggimento, di un capitano o capo squadrone, di un ufficiale subalterno e del sottufficiale anziano.

L'ufficiale superiore anziano, Edoardo Fischer, comandante del 1° reggimento dragoni, in nome di tutti i presenti, ha pronunziato un discorso di omaggio a nome dei dieci reggimenti rappresentati.

L'Imperatore ha donato a ciascuno dei reggimenti di cui è capo dal 1848, quindicimila corone. Il reddito di questo capitale sarà per metà destinato al corpo degli ufficiali e l'altra metà al corpo dei sottufficiali ed alla truppa.

Terminata la cerimonia dell'omaggio, l'Imperatore ha offerto una colazione di 550 coperti agli arciduchi ed agli ufficiali presenti.

Per i sottufficiali è stato servito un pranzo nel giardino.

Stasera alla Hof Oper vi sarà una rappresentazione di gala, alla quale interverranno gli ufficiali venuti a Vienna per l'omaggio all'Imperatore.

COSTANTINOPOLI, 30. — A Yildiz-Kiosk si è ricevuto ieri un dispaccio del contrammiraglio Halil pascià, il quale riferisce di essere giunto a Samos, di avere liberato il Principe e di avere occupato il palazzo del Governo.

Nella città di Samos comincia a rientrare la calma; i negozi sono aperti.

Dispacci da Atene dicono che la situazione a Samos sarebbe allarmante. La popolazione armata ha occupato i monti circostanti alla capitale. Si temono nuovi conflitti colle truppe. Il Governo ellenico avrebbe chiesto alle potenze l'invio di navi.

Gli ambasciatori delle potenze protettrici di Samos dichiarano di non potersi interessare dell'isola finchè non vi sia stato ristabilito l'ordine.

TANGERI, 30. — Si ha dal campo di Sidi Ben Sliman: Le colonne accampano sempre qui in attesa dei lavori di sistemazione del posto.

Stamane un distaccamento, composto di un battaglione di tiragliatori algerini, d'una sezione di artiglieria e di un plotone di cacciatori, ha accompagnato la quinta compagnia senegalese diretta ad Aim-Um-Kanabech, nuovo posto che dipende da Ben Sliman.

L'ispettore medico generale Delome è partito con un distaccamento di truppe per proseguire il giro di ispezione dei posti di Bucheron, Ben Amed, Settat e Ber Rechid.

Lo stato sanitario delle truppe è eccellente. Pervengono numerose sottomissioni. Alcune frazioni non appartenenti agli Chauias si mettono sotto la protezione dei francesi. Una colonna mobile presso gli M' Drakas si è spinta in ricognizione fino a Machra El Chair.

Le pianure sono popolate, i lavori agricoli vengono ovunque spinti attivamente.

Sembra probabile una ricognizione generale presso i Chiabia e gli Chuka le cui regioni non sono state ancora visitate.

La partecipazione degli Chauias sembra completa eccetto per i M' Drakas che si mantengono ostili ai francesi. Occorrerà attendere la fine dei lavori della mietitura per giudicare della sincerità delle sottomissioni.

VIENNA, 30. — Stasera all'Hofoper alla presenza dell'Imperatore ha avuto luogo lo spettacolo di gala in onore dei generali che hanno presenziato l'odierna cerimonia dell'omaggio dell'esercito all'Imperatore.

VIENNA, 30. — L'arciduca Francesco Ferdinando, nel discorso pronunciato oggi presentando all'Imperatore gli omaggi dei generali e degli ammiragli, ha detto: L'esercito e la marina rivolgono i loro sguardi con sconfinata ammirazione verso il loro capo supremo come esempio luminoso del compimento del dovere e di tutte le virtù del soldato.

L'arciduca ha poi rilevato ciò che l'esercito e la marina debbono al Sovrano ed ha rinnovato, a nome dei generali, il giuramento di fedeltà.

L'Imperatore rispondendogli ha espresso i suoi vivi ringraziamenti all'esercito ed alla marina ed ha detto che si ricorda in questa ora solenne di ogni soldato che abbia servito la patria nei sessanta anni del suo Regno. Ha poi rilevato che percorrendo con uno sguardo retrospettivo i grandi avvenimenti degli ultimi dodici lustri vede l'esercito, forte nella sua fedeltà al giuramento e nel compimento del dovere, come una roccia sulla quale poggia la sicurezza del suo trono e dei suoi popoli.

LIEGI, 30. — Un uragano spaventevole si è scatenato oggi su Liegi e nei dintorni. L'acqua, scendendo in torrenti impetuosi dalle alture circostanti, è arrivata fino al centro della città ove ha trasportato una quantità considerevole di fango. Tutta la piazza di Saint Servin è coperta da uno strato di fanghiglia che raggiunge cinquanta centimetri di altezza. Nessuna cantina di questo popoloso quartiere è sfuggita all'inondazione. La forza della corrente era tale che parecchi carretti furono trasportati a grandi distanze. Caddero parecchi fulmini, ma finora non è segnalata alcuna disgrazia di persona.

ATENE, 30. — L'*Agenzia di Atene* dice che il Gabinetto di Samos ha diretto un memoriale ai consoli esteri, protestando contro i fatti avvenuti, affermando la sua fedeltà al Sultano, chiedendo l'invio di navi estere e l'allontamento del principe Copassis e promettendo che la popolazione deporrà le armi.

LONDRA, 30. — Notizie da Gatanai annunciano che le truppe inglesi hanno distrutto ieri la fortezza di Khoda-Khel. I mohmands hanno fatto una resistenza accanita, ma non hanno potuto inseguire gli inglesi, quando questi si sono ritirati

Le perdite degli inglesi sono un luogotenente e dieci soldati feriti.

Si crede che questa operazione metta fine alla campagna.

SAN DOMINGO, 31. — Il generale Ramon Caceres è stato rieletto presidente della Repubblica.

ATENE, 31. — Avendo alcuni giornali esteri espresso il sospetto che gli avvenimenti di Samos si colleghino col movimento panellenico, si dichiara da fonte autorevole che tale versione è assolutamente inesatta.

Si tratta di una semplice divergenza tra gli abitanti dell'isola ed il principe.

PARIGI, 31. — Il *Petit Parisien* dice che nella discussione sul Marocco, che avrà luogo domani o dopodomani alla Camera, il Governo esporrà ad un tempo le istruzioni che manderà al generale D'Amade e l'attitudine che assumerà eventualmente tra i due Sultani.

La lettura di tali istruzioni, che occupano cinque pagine, offrirà grande interesse e fornirà alla discussione una base solida. Esse prescrivono la formazione di *goums* marocchini, da sostituire progressivamente alle truppe francesi nei vari distretti degli Chauia.

Circa la questione del riconoscimento di Mulai Hafid è quasi certo che essa non sarà sollevata durante la discussione. Il Governo francese prenderà una decisione soltanto dopo l'installazione del nuovo Sultano a Fez e dopo aver raccolto i pareri delle potenze firmatarie dell'Atto di Algesiras.

COSTANTINOPOLI, 31. — Secondo dichiarazioni della Porta, finora tre battaglioni sono giunti a Samo

Reuf pascià, valì di Salonicco, che doveva arrivare ieri, comincierà immediatamente un'inchiesta.

I samioti armati saranno internati nell'isola

ATENE, 31. — Due navi da guerra turche sono arrivate a Samo.

Il principe ha pubblicato un proclama col quale invita la popolazione ad essere calma e promette che tutti i privilegi resteranno intatti.

La situazione è invariata. Sembra che gli abitanti abbiano sfiducia nel principe e nel suo atteggiamento, che fu causa dei disordini.

BERLINO, 31. — Il Re e la Regina di Svezia sono giunti stasera e sono stati ricevuti alla stazione dall'Imperatore e dall'Imperatrice che li hanno accompagnati al castello reale ove sono loro ospiti.

Il tempo è splendido.

COSTANTINOPOLI, 31. — I giornali turchi hanno da Samo le seguenti notizie in data del 29:

Sadik Pascià telegrafa che gli insorti hanno aperto di nuovo il fuoco che è durato fino alla mezzanotte Le artiglierie della flotta hanno scacciato dalle loro posizioni e disperso gli insorti.

Smalmahir Pascià è rimasto ferito ad una gamba Gli autori del ferimento vengono inseguiti.

Un altro dispaccio annunzia che le truppe turche sono sbarcate.

Reuf Pascià, commissario imperiale inviato a Samo per ristabilire l'ordine telegrafa che è arrivato a Vathy e che, stante il movimento insurrezionale della città, voleva far venire a bordo dell'incrociatore *Hamidie* il principe di Samo, ma, visto il pericolo che minacciava il principe, Reuf Pascià ha deciso di far sbarcare prima le truppe in vari punti della città che egli stima più opportuni. Reuf Pascià spera che l'ordine sarà ristabilito entro domani.

L'ammiraglio Haly Pascià telegrafa che gli insorti sono stati respinti e che l'ordine è stato dappertutto ristabilito.

Un ultimo dispaccio annunzia che tutte le truppe sono entrate in città.

WASHINGTON, 31. — *Senato.* — Si discutono i *bills* monetari straordinari presentati da Haldrice. Dopo vivaci discorsi di Lafollette, repubblicano, e di Stone e Kore, democratici, che combattono i *bills*, questi vengono approvati con 43 voti favorevoli e 22 contrari.

PARIGI, 31. — Si smentisce da fonte autorizzata che l'incidente russo-persiano abbia la gravità che gli è attribuita.

I fatti che lo hanno provocato furono esageratissimi e molti sono anche falsi, specialmente quello riguardante l'assassinio dell'agente finanziario russo Ostrogradski.

Il ministro di Persia a Parigi ritiene che non può tardare a stabilirsi un accordo fra i due Governi, dati i sentimenti di conciliazione da cui sono animati.

TEHERAN, 31. — Il ministro degli affari esteri si è dimesso. Anche i Ministeri dell'interno e della giustizia mancano del titolare.

Il giornale *Hablul* pubblica un dispaccio da Kam, che dice che 700 afgani bene armati hanno occupato Retan, a 180 miglia al sud-est di Kerman.

NANCY, 31. — Ventiquattro persone venute da Bayon in pellegrinaggio, per assistere alle feste del Sacro Cuore, dopo aver tpanzato salirono nella ferrovia funicolare per tornare al loro paese. Mentre la ferrovia era in movimento, il secondo vagoncino, nel quale si trovavano 9 pellegrini, non essendo stato bene agganciato al primo vagoncino, andò ad urtare violentemente conrro di questo e si frantumò.

Due pellegrini sono rimasti morti, cioè una suora e una giovane di 25 anni; sette sono rimasti gravemente feriti.

LISBONA, 31. — Il Re si è recato oggi alla sede della Società geografica per consegnare la medaglia d'oro commemorativa delle campagne d'Africa al tenente colonnello Rocadas che comandò la spedizione militare che represse la ribellione degli indigeni Tuamatos.

Il Re è stato calorosamente acclamato dalla folla lungo il percorso.

LONDRA, 1. — Telegrafano da Mogador al *Daily Telegraph*: La mahalla imperiale si prepara così lentamente e così difficilmente per la sua marcia su Marrakesch che si crede che non partirà mai.

Le ultime notizie da Marrakesch dicono che la città è piena di entusiasmo per Mulai Hafid: 1800 uomini sono venuti da Draa per unirsi agli afidisti e proteggere la città.

La tribù dei Demnat si è sottomessa a Mulai Hafid.

SIMLA, 1. — Il comandante in capo dell'esercito indiano, lord Kitchener, ha telegrafato al generale Wilcock, comandante della spedizione contro i Mohmands, felicitandolo pel modo col quale ha diretto le operazioni e per la magnifica condotta delle truppe che hanno brillantemente operato malgrado il caldo intenso.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 31 maggio 1908.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	760.63
Umidità relativa a mezzodì	36.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	1/2 nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 29.0.
	minimo 16 0.
Pioggia in 24 ore	—

31 maggio 1908.

In Europa: pressione massima di 772 sul Baltico, minima di 759 sul golfo di Guascogna.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso in Liguria, salito altrove, fino a 2 mm. al centro; temperatura irregolarmente variata sul Veneto ed Emilia, aumentata altrove; piogge in val Padana.

Barometro: minimo a 763 in Sardegna, massimo a 768 in val Padana.

Probabilità: venti deboli tra nord e levante; cielo generalmente vario; piogge e temporali sparsi.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 31 maggio 1908.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	sereno	legg. mosso	18 6	14 4
Spezia	—	—	—	—
Cuneo	1/4 coperto	—	13 8	10 3
Torino	3/4 coperto	—	14 6	10 2
Alessandria	1/4 coperto	—	14 8	12 8
Novara	3/4 coperto	—	14 8	10 8
Domodossola	sereno	—	16 6	8 6
Pavia	sereno	—	15 8	11 7
Milano	3/4 coperto	—	17 2	11 5
Como	3/4 coperto	—	14 9	11 3
Sondrio	nebbioso	—	17 0	11 0
Bergamo	1/4 coperto	—	16 7	11 5
Brescia	coperto	—	21 1	9 8
Cremona	3/4 coperto	—	15 4	11 7
Mantova	1/4 coperto	—	18 8	14 8
Verona	1/2 coperto	—	20 5	12 1
Belluno	3/4 coperto	—	22 4	12 5
Udine	3/4 coperto	—	25 8	15 5
Treviso	1/4 coperto	—	27 5	14 9
Venezia	1/2 coperto	calmo	24 0	15 0
Padova	sereno	—	23 7	13 6
Rovigo		—	—	—
Piacenza	1/4 coperto	—	25 9	11 1
Parma	1/2 coperto	—	15 7	11 7
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	25 4	12 2
Modena	1/2 coperto	—	17 3	12 4
Ferrara	1/4 coperto	—	22 0	12 9
Bologna	1/4 coperto	—	17 6	14 1
Ravenna	sereno	—	23 0	11 6
Forlì	1/4 coperto	—	23 0	15 0
Pesaro	sereno	calmo	22 8	13 0
Ancona	1/4 coperto	mosso	24 2	12 6
Urbino	sereno	—	21 9	14 2
Macerata	sereno	—	24 7	13 0
Ascoli Piceno	sereno	—	25 5	15 0
Perugia	1/4 coperto	—	27 9	16 1
Camerino	1/4 coperto	—	24 4	13 0
Lucca	nebbioso	—	25 1	15 2
Pisa	nebbioso	—	25 2	14 3
Livorno	1/2 coperto	calmo	24 0	17 3
Firenze	sereno	—	27 4	15 9
Arezzo	nebbioso	—	28 4	16 4
Siena	1/4 coperto	—	26 0	17 6
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	27 4	16 0
Teramo	sereno	—	27 7	13 7
Chieti	sereno	—	22 0	15 0
Aquila	sereno	—	25 1	12 0
Agnone	sereno	—	23 6	11 9
Foggia	sereno	—	28 7	15 0
Bari	sereno	mosso	22 2	15 3
Lecce	sereno	—	26 3	18 0
Caserta	sereno	—	30 8	17 5
Napoli	sereno	calmo	27 2	19 8
Benevento	—	—	—	—
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	sereno	—	25 4	14 8
Potenza	sereno	—	25 0	12 8
Cosenza	sereno	—	30 2	14 6
Tiriolo	sereno	—	24 0	15 6
Reggio Calabria	sereno	calmo	25 0	17 0
Trapani	coperto	calmo	23 8	18 0
Palermo	nebbioso	calmo	25 2	13 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	23 5	19 0
Caltanissetta	sereno	—	24 5	17 0
Messina	sereno	calmo	26 6	17 1
Catania	sereno	legg. mosso	26 1	17 7
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	25 5	16 0
Cagliari	3/4 coperto	mosso	25 0	16 6
Sassari	1/2 coperto	—	30 8	16 9

Direttore G. B. BALLESIO — Tipografia delle Mantellate. — RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.